

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Helvetia Multiattiva Style – Unico (Tariffa 1358)

Nome ideatore del PRIIP: Helvetia Vita S.p.A.

Sito web dell'ideatore di PRIIP: www.helvetia.it

Autorità competente dell'ideatore di PRIIP: CONSOB

Data di realizzazione: 01/06/2020

Numero di telefono: per maggiori informazioni chiamare lo 02.5351.1 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Cos'è questo prodotto?

Tipo: prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premio unico e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Obiettivi: Helvetia Multiattiva Style – Unico è un'assicurazione sulla vita che grazie alla sua struttura multiramo consente di investire contemporaneamente in una linea di investimento di tipo unit-linked, scegliendo uno tra i 4 Fondi Interni messi a disposizione dalla Società (Componente Unit Linked), ed in una linea di investimento di tipo rivalutabile nella Gestione Separata Remunera più (Componente Gestione Separata). In fase di sottoscrizione il Contraente dovrà tenere conto dei seguenti limiti di investimento tra Componenti previsti:

- minimo 10% e massimo 50% nella Gestione Separata e di conseguenza;
- minimo 50% e massimo 90% nel Fondo Interno scelto.

Per la descrizione degli obiettivi di investimento, che variano in funzione dell'opzione di investimento selezionata, si rimanda quindi a quanto riportato nell'Allegato. La Compagnia ha individuato per il Fondo Interno Conservativo un parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*) con il quale confrontare il rispettivo rendimento. Per i rimanenti 3 Fondi Interni (Stabilità ARCA, Sviluppo e Opportunità) lo stile gestionale adottato è orientato ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento in termini di volatilità media annua attesa.

Investitore a cui si intende commercializzare il prodotto: pubblico indistinto di investitori con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi e con un orizzonte temporale di investimento di 10 anni. Con riferimento all'obiettivo, alla tolleranza al rischio ed alla capacità di sopportare le perdite si rimanda - per ciascuna opzione di investimento prevista - a quanto riportato nell'Allegato.

Investitore a cui non si intende commercializzare il prodotto: investitore che intenda riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

Prestazioni assicurative: in caso di decesso dell'Assicurato il contratto prevede il riconoscimento di un importo pari alla somma del Capitale della Componente Unit-Linked e del Capitale della Componente Gestione Separata, quali calcolati in base alla data dell'evento e della richiesta pervenuta in Società. Il Capitale della Componente Unit-Linked viene maggiorato di una percentuale dello stesso, dall'1,00% allo 0,10%, identificata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso. Il premio per il rischio biometrico è finanziato mediante l'impiego di una quota parte dell'importo complessivo delle commissioni di gestione del Fondo Interno selezionato. L'impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento è pari allo 0,03% su base 10 anni.

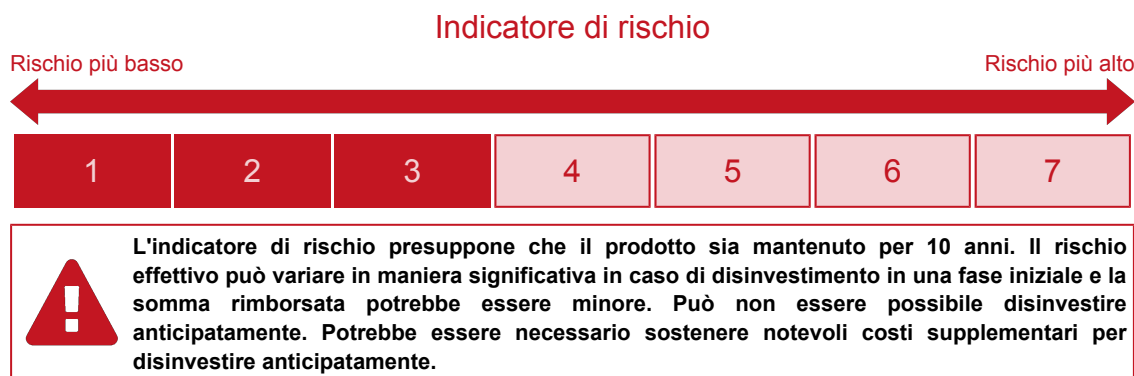
Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale). Si rimanda alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" per ulteriori dettagli. Il valore delle suddette prestazioni è riportato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

Le prestazioni sopra riportate sono riconosciute a fronte del versamento di un premio unico di importo prescelto dal Contraente che in ogni caso deve essere almeno pari a 5.015 Euro e non superiore a 500.000 Euro su singolo contratto e/o 1.000.000 di Euro in capo allo stesso Contraente/Assicurato. Sono ammessi premi aggiuntivi di importo minimo pari 1.215 Euro. Il cumulo totale dei premi corrisposti per singolo contratto non può superare i limiti massimi sopra indicati per il premio unico.

Diritto di recesso esercitabile da Helvetia Vita S.p.A.: la Compagnia non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il contratto.

Durata: il prodotto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto con un range di livello da 1 a 3 su 7, ovvero un livello di rischio compreso tra più basso e medio-basso. I dettagli delle combinazioni selezionabili sono contenute nell'Allegato.

Il livello di rischio e rendimento dell'investimento variano a seconda dell'opzione di investimento prescelta. I dettagli delle opzioni di investimento sono contenuti nell'Allegato.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked non è prevista alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di decesso e in caso di riscatto a partire dal 4^a anniversario della data di decorrenza. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.

Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"

Scenari di performance

Gli scenari di performance dipendono dall'opzione scelta. Per visualizzare i possibili scenari di performance si rimanda all'Allegato.

Cosa accade se Helvetia Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Helvetia Vita S.p.A. gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Compagnia – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Helvetia Vita S.p.A., gli aventi diritto possano perdere anche la totalità del valore dell'investimento.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, ricorrenti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti Euro 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento € 10.000				
Scenari		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	Disinvestimento a metà del periodo di detenzione raccomandato	Disinvestimento al termine del periodo di detenzione raccomandato
Costi totali	Min	€ 583,28	€ 783,45	€ 1.250,21
	Max	€ 803,60	€ 1.853,92	€ 3.303,77
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	Min	5,83%	1,62%	1,33%
	Max	8,10%	3,89%	3,60%

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento ottenibile alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle diverse categorie di costi.

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum	Costi di ingresso	Min	0,26%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo è l'importo massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
		Max	0,27%	
Costi ricorrenti	Costi di uscita	Min	0,02%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
		Max	0,03%	
	Costi di transazione del portafoglio		0,00%	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi ricorrenti	Min	1,04%	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti.
		Max	3,31%	

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato sopra riportato, è stato individuato dalla Compagnia come il più coerente con le possibili scelte di allocazione dell'investimento - effettuabili da parte del Contraente in fase di sottoscrizione - tra le due Componenti (Gestione Separata e Unit Linked).

Il valore di riscatto è dato dalla somma:

- del Capitale della Componente Unit-Linked, pari al controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto;
- del Capitale della Componente Gestione Separata rivalutato sino alla data di richiesta di riscatto.

Il riscatto prevede l'applicazione di costi che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza rispetto alla data di richiesta dell'uscita anticipata come da tabella di seguito riportata:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penale di riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	2,00%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,50%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	1,00%
pari o maggiori di 4	0,00%

Nello stesso periodo inoltre, non è prevista alcuna garanzia di restituzione dell'investimento. In ogni caso è sempre prevista l'applicazione di un costo fisso di uscita di 25 Euro.

Come presentare reclami?

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, nonché ad IVASS, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società (compresi gli Intermediari iscritti alla Sezione A del Registro - RUI che hanno rapporti di collaborazione con la Società e relativi dipendenti o collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a Helvetia Vita S.p.A. - Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21- 20139 Milano; Fax: +39 02 5351.794 - Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it.

In questo caso la Società fornisce riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo, eventualmente sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie proposte dall'Intermediario iscritto alla Sezione A) del RUI.

Si rimanda al sito internet della Società all'indirizzo www.helvetia.it per maggiori dettagli in merito, ivi comprese le modalità di presentazione del reclamo ad IVASS e CONSOB.

Altre informazioni rilevanti

Il presente contratto **non prevede la revoca** della proposta.

Il Contraente può **recedere** dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, tramite richiesta scritta inviata direttamente in Società, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto

Il prodotto prevede 2 opzioni di investimento attivabili in via facoltativa: Salvaguardia e Partenza Programmata.

Per maggiori dettagli sul prodotto si raccomanda una attenta lettura dell'intero Set Informativo, disponibile sul sito di Helvetia Vita S.p.A. all'indirizzo www.helvetia.it e consegnato obbligatoriamente ad ogni Contraente.

Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO

Come leggere questo allegato.

Nelle pagine seguenti vengono presentate le caratteristiche delle opzioni di investimento. Ogni opzione di investimento rappresenta la scelta di investire il 100% del capitale nella singola opzione. In particolare per ogni opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 10 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla singola opzione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 10 anni, considerando quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell'andamento di mercato e da quanto tempo il contraente deterrà l'investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del Prodotto, ma potrebbero non includere i costi che saranno corrisposti al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Elenco di tutte le opzioni di investimento per Helvetia Multiattiva Style – Unico.

Remunera Più

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di conservazione del capitale o di diversificazione del portafoglio in ottica di efficiente gestione degli investimenti, in linea con un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto (10 anni).

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 1 di 7, che corrisponde al livello di rischio più basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno molto bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0	1 anno	5 anni	10 anni
	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Scenario di stress	€ 9.543,49 (-4,57%)	€ 9.710,38 (-0,59%)	€ 9.710,38 (-0,29%)
Scenario sfavorevole	€ 9.575,27 (-4,25%)	€ 10.098,96 (0,20%)	€ 10.641,49 (0,62%)
Scenario moderato	€ 9.576,51 (-4,23%)	€ 10.129,53 (0,26%)	€ 10.846,86 (0,82%)
Scenario favorevole	€ 9.578,44 (-4,22%)	€ 10.197,55 (0,39%)	€ 11.085,12 (1,04%)

Scenari Caso morte

Evento assicurato	€ 9.797,46	€ 10.154,53	€ 10.871,86
-------------------	------------	-------------	-------------

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 621,87	€ 981,67	€ 1.718,74
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	6,27%	1,99%	1,69%

Costi specifici dell'opzione di investimento

Costi di ingresso	0,27%
Costi di uscita	0,02%
Altri costi ricorrenti	1,40%

Fondo Conservativo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di conservazione del capitale, in ragione della componente esclusivamente obbligazionaria degli attivi del fondo, o di diversificazione del portafoglio in ottica di efficiente gestione degli investimenti, in linea con un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto (10 anni).

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale - in ragione della componente esclusivamente obbligazionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0	1 anno	5 anni	10 anni
Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)			
Scenario di stress	€ 7.966,97 (-20,33%)	€ 8.400,35 (-3,43%)	€ 7.903,12 (-2,33%)
Scenario sfavorevole	€ 9.123,03 (-8,77%)	€ 8.563,53 (-3,05%)	€ 7.864,03 (-2,37%)
Scenario moderato	€ 9.418,48 (-5,82%)	€ 9.184,56 (-1,69%)	€ 8.677,70 (-1,41%)
Scenario favorevole	€ 9.688,86 (-3,11%)	€ 9.815,42 (-0,37%)	€ 9.541,21 (-0,47%)
Scenari Caso morte			
Evento assicurato	€ 9.684,39	€ 9.255,60	€ 8.746,22

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 583,28	€ 783,45	€ 1.250,21
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	5,83%	1,62%	1,33%
Costi specifici dell'opzione di investimento			
Costi di ingresso			0,27%
Costi di uscita			0,03%
Altri costi ricorrenti			1,04%

Fondo Opportunità

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di moderata crescita, in ragione della componente esclusivamente azionaria degli attivi del fondo, o di diversificazione del portafoglio in ottica di efficiente gestione degli investimenti, in linea con un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto (10 anni).

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale - in ragione della componente esclusivamente azionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0	1 anno	5 anni	10 anni
Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)			
Scenario di stress	€ 3.891,47 (-61,09%)	€ 5.982,98 (-9,76%)	€ 4.812,66 (-7,05%)
Scenario sfavorevole	€ 8.212,65 (-17,87%)	€ 6.705,27 (-7,68%)	€ 5.501,43 (-5,80%)
Scenario moderato	€ 9.417,91 (-5,82%)	€ 9.034,75 (-2,01%)	€ 8.363,07 (-1,77%)
Scenario favorevole	€ 10.619,48 (6,19%)	€ 11.967,70 (3,66%)	€ 12.494,76 (2,25%)
Scenari Caso morte			
Evento assicurato	€ 9.683,80	€ 9.105,05	€ 8.430,01

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 803,60	€ 1.853,92	€ 3.303,77
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	8,10%	3,89%	3,60%
Costi specifici dell'opzione di investimento			
Costi di ingresso			0,26%
Costi di uscita			0,03%
Altri costi ricorrenti			3,31%

Fondo Stabilità ARCA

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di conservazione del capitale, in ragione della componente prevalentemente obbligazionaria degli attivi del fondo, o di diversificazione del portafoglio in ottica di efficiente gestione degli investimenti, in linea con un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto (10 anni)

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale - in ragione della componente prevalentemente obbligazionaria degli attivi del fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0	1 anno	5 anni	10 anni
	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Scenario di stress	€ 7.045,81 (-29,54%)	€ 7.964,46 (-4,45%)	€ 7.318,29 (-3,07%)
Scenario sfavorevole	€ 9.057,27 (-9,43%)	€ 8.683,45 (-2,78%)	€ 8.277,45 (-1,87%)
Scenario moderato	€ 9.524,03 (-4,76%)	€ 9.694,74 (-0,62%)	€ 9.664,60 (-0,34%)
Scenario favorevole	€ 9.965,53 (-0,34%)	€ 10.770,25 (1,50%)	€ 11.228,04 (1,17%)
Scenari Caso morte			
Evento assicurato	€ 9.792,63	€ 9.768,33	€ 9.738,05

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 694,79	€ 1.341,00	€ 2.389,43
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	7,01%	2,75%	2,45%
Costi specifici dell'opzione di investimento			
Costi di ingresso			0,27%
Costi di uscita			0,03%
Altri costi ricorrenti			2,16%

Fondo Sviluppo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di moderata crescita, in ragione della componente anche azionaria degli attivi del fondo, o di diversificazione del portafoglio in ottica di efficiente gestione degli investimenti, in linea con un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto (10 anni).

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale - in ragione della componente anche azionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0	1 anno	5 anni	10 anni
	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Scenario di stress	€ 4.023,92 (-59,76%)	€ 7.228,61 (-6,28%)	€ 6.352,94 (-4,44%)
Scenario sfavorevole	€ 8.428,28 (-15,72%)	€ 6.881,34 (-7,20%)	€ 5.533,49 (-5,75%)
Scenario moderato	€ 9.297,82 (-7,02%)	€ 8.563,86 (-3,05%)	€ 7.533,80 (-2,79%)
Scenario favorevole	€ 10.174,33 (1,74%)	€ 10.570,58 (1,12%)	€ 10.171,50 (0,17%)

Scenari Caso morte

Evento assicurato	€ 9.560,65	€ 8.631,80	€ 7.596,60
-------------------	------------	------------	------------

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 716,46	€ 1.416,46	€ 2.408,67
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	7,17%	3,01%	2,73%

Costi specifici dell'opzione di investimento

Costi di ingresso	0,26%
Costi di uscita	0,03%
Altri costi ricorrenti	2,43%

Assicurazione Multiramo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Aggiuntivo IBIP)



Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Helvetia Multiattiva Style – Unico

Contratto multiramo (combinazione di Ramo I e Ramo III)

Data di aggiornamento: 1 giugno 2020

Il presente DIP Aggiuntivo IBIP rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Via G. B. Cassinis n. 21 – 20139 Milano; tel. +39 02 53.51.1; sito internet: www.helvetia.it; e-mail: direzione.vita@helvetia.it; PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, Via G. B. Cassinis n. 21 - 20139 Milano, tel. n. +39 02 53.51.1, indirizzo sito internet: www.helvetia.it, e-mail: direzione.vita@helvetia.it, PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it. La Società è autorizzata all'esercizio sulle assicurazioni sulla vita con Prov. ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001 (G. U. del 12 Dicembre 2001 n. 288) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00142.

Il patrimonio netto della Società, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 206.025.375,30 Euro, di cui 47.594.000,00 Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 148.529.396,30 Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Società (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII. Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2019.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	Al 31.12.2019
Solvency Capital Requirement (SCR)	145.067.777,89
Minimum Capital Requirement (MCR)	65.280.500,05
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	184.568.338,36
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	143.849.446,46
Solvency Capital Ratio*	127,23%

* Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili dalla Società ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Helvetia Multiattiva Style – Unico è un'assicurazione sulla vita di tipo multiramo che prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

✓ Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari alla somma del:

- Capitale della Componente Unit-Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote quale rilevato alla data di valorizzazione. Il suddetto Capitale viene poi incrementato di un importo calcolato applicando, al controvalore stesso, una "maggiorazione in caso di decesso" determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, sulla base della seguente tabella:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	% maggiorazione
Da 18 fino a 60	1,00%
Da 61 fino a 80	0,50%
Oltre 80 anni	0,10%

Per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione prevista o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo;

2. Capitale della Componente Gestione Separata, quale rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui sopra sono costituite mediante l'investimento dei premi pagati dal Contraente:

- in uno tra i 4 Fondi Interni resi disponibili sul contratto (Fondo Conservativo, Fondo Stabilità "ARCA", Fondo Sviluppo, Fondo Opportunità), dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Unit-Linked, nonché
- nella Gestione Separata (Remunera più), interna alla Società, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Gestione Separata,

sulla base delle percentuali di allocazione scelte dal Contraente in fase di sottoscrizione della polizza e non più modificabili nel corso della durata contrattuale.

Non è consentito combinare tra loro i Fondi Interni, ma può essere scelto un singolo Fondo alla volta. È possibile modificare la scelta del Fondo Interno esclusivamente attraverso un'operazione di switch, come di seguito descritto.

Opzioni contrattuali: il contratto prevede la possibilità di selezionare le seguenti opzioni denominate: Partenza Programmata e Salvaguardia.

Partenza Programmata

Tale opzione, selezionabile esclusivamente alla sottoscrizione del contratto, permette di investire progressivamente, anziché in un'unica soluzione, la quota parte del premio unico destinato alla costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked nella percentuale di allocazione sul Fondo Interno stabilita dal Contraente all'atto del pagamento del premio.

Secondo tale meccanismo il Capitale della Componente Unit-Linked, destinato dal Contraente all'investimento in uno dei Fondi resi disponibili sul contratto, sarà investito inizialmente in base alle seguenti proporzioni:

- 90% nel Fondo Conservativo;
- 10% nel rispetto della selezione del Fondo Interno effettuata dal Contraente.

Per effetto dell'opzione, ogni 4 settimane nell'arco di un totale di 52 settimane, un numero costante di quote inizialmente assegnate al Fondo Conservativo viene disinvestito dal Fondo stesso e riallocato sul Fondo Interno selezionato dal Contraente.

L'opzione Partenza Programmata non sarà attivabile qualora il Contraente, in fase di sottoscrizione del contratto, abbia selezionato come Fondo Interno di destinazione del premio sulla Componente Unit-Linked, il Fondo Conservativo.

Salvaguardia

L'opzione di Salvaguardia prevede lo *switch* automatico sul Fondo Conservativo delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione settimanale delle quote assegnate al contratto, **il capitale della Componente Unit-Linked risultasse uguale o inferiore ad una percentuale dell'80% (c.d. livello di barriera) del capitale stesso**, quale determinato al momento dell'attivazione dell'opzione.

Lo *switch* automatico si attiva, pertanto, quando il capitale della Componente Unit-Linked, nel suo complesso, registra una perdita pari o superiore al **20%** rispetto al valore del capitale stesso determinato al momento della richiesta di attivazione dell'opzione di Salvaguardia.

Ai fini della determinazione del Capitale della Componente Unit-Linked al momento dell'attivazione dell'opzione di Salvaguardia, la data di valorizzazione è il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di attivazione dell'opzione o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

L'operazione avviene attraverso la prenotazione automatica di uno *switch* sul Fondo Conservativo della totalità delle quote dell'altro Fondo Interno assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote rilevato alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella in cui è stata rilevata l'infrazione del livello di barriera prescelto dal Contraente.

È pertanto probabile che per effetto della valorizzazione dell'operazione di switch in data successiva alla rilevazione dell'infrazione del livello di barriera prescelto, il controvalore delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto possa risultare talvolta inferiore o superiore al controvalore delle quote che ha determinato la violazione del livello di barriera prescelto.

L'opzione di Salvaguardia può essere attivata alla sottoscrizione del contratto o successivamente, fatto salvo il caso in cui:

- è attiva l'opzione Partenza Programmata. In tal caso è necessario attendere la conclusione del servizio previsto dall'opzione;
- il capitale della Componente Unit-Linked è totalmente investito nel Fondo Conservativo.

L'opzione può essere disattivata in qualsiasi momento, così come può esserne richiesta la successiva riattivazione.

Successivamente al verificarsi delle condizioni che determinano l'attuazione dell'operazione di *switch* prevista dall'opzione di Salvaguardia, il Contraente può scegliere un nuovo Fondo Interno e può richiedere il ripristino dell'opzione.

In caso di versamenti di premi aggiuntivi, l'opzione di Salvaguardia rimane attiva e l'eventuale *switch* sul Fondo Conservativo avverrà qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione, il Capitale della Componente Unit-Linked risultasse uguale o inferiore al livello di barriera (80%) del Capitale stesso, determinato al momento dell'attivazione dell'opzione ed aumentato dell'importo dei versamenti di premi aggiuntivi destinati alla costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked, al netto dei rispettivi costi. Nel caso in cui il Contraente effettui un versamento di un premio aggiuntivo nella

settimana in cui viene rilevata l'infrazione del livello di barriera prescelto, tale versamento verrà automaticamente reindirizzato nel Fondo Conservativo.

In caso di riscatto parziale, l'opzione di Salvaguardia rimane attiva e l'eventuale switch sul Fondo Conservativo avverrà qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione, il Capitale della Componente Unit-Linked risultasse uguale o inferiore al livello di barriera prescelto (80%) del Capitale stesso, determinato al momento dell'attivazione dell'opzione e diminuito dell'importo del riscatto parziale lordo del Capitale della Componente Unit-Linked.

Operazioni di switch tra Fondi Interni del Capitale della Componente Unit-Linked

Trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere di trasferire l'intero capitale espresso in quote, dal Fondo Interno prescelto su un altro Fondo Interno diverso da quello scelto in precedenza, a condizione che a seguito di tale operazione (switch) sul Fondo Interno di partenza la giacenza sia nulla.

La modifica del profilo di investimento viene effettuata nei termini seguenti:

- calcolo del controvalore delle quote del Fondo Interno che si intende trasferire in base al valore unitario della quota di detto Fondo, rilevato il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di switch completa di tutta la documentazione prevista o qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo;
- l'importo così ottenuto viene eventualmente diminuito del costo fisso dell'operazione;
- conversione dell'importo di cui ai punti precedenti in quote del Fondo Interno di destinazione, in base al valore unitario delle quote di quest'ultimo Fondo Interno rilevato nel medesimo giorno di valorizzazione.

Si precisa che, in seguito all'operazione di switch, gli eventuali premi aggiuntivi, destinati al Capitale della Componente Unit-Linked, verranno investiti nel Fondo Interno di destinazione attivato con l'operazione di switch stessa.

Inoltre, qualora all'atto dell'operazione di switch fosse in corso l'opzione Partenza Programmata, la stessa sarà immediatamente interrotta e l'intero capitale della Componente Unit-Linked sarà riallocato sul Fondo Interno selezionato dal Contraente con l'operazione di switch stessa.

La richiesta deve essere effettuata in forma scritta ed inviata direttamente alla Società a mezzo di lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 – Milano.

Operazioni di riallocazione di Capitali tra le due Componenti

Il presente contratto non prevede operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti.

Sul sito internet della Società all'indirizzo www.helvetia.it è possibile consultare:

- il Regolamento della Gestione Separata, seguendo il percorso Menù – Prodotti dedicate alle Agenzie e Broker – Fondi e Gestioni – Remunera più (<https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alle-agenzie-e-broker/quotazioni-e-rendimenti/remunera-piu.html>);
- i Regolamenti dei Fondi Interni, cliccando da Menù – Prodotti dedicate alle Agenzie e Broker – Fondi e Gestioni – Certificazione Fondi Interni (<https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alle-agenzie-e-broker/quotazioni-e-rendimenti/certificazione-fondi-interni.html>).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurabili soggetti di età inferiore a 18 anni compiuti e di età superiore a 80 anni assicurativi (età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi).



Ci sono limiti di copertura?

Limiti relativi alla "Maggiorazione in caso di Decesso"

! L'importo massimo della maggiorazione è in ogni caso pari a 20.000,00 Euro per testa assicurata e opera a condizione che sia trascorso almeno 1 anno tra la data di decorrenza e la data di decesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: essendo previsto apposito modulo prestampato denominato "Richiesta di pagamento", contenente l'elenco dei documenti da consegnare per l'erogazione di ogni prestazione, si rimanda a tale Modulo inserito nella sezione "Modulistica" delle Condizioni contrattuali.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono **dopo dieci anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Erogazione della prestazione: verificata l'esistenza dell'obbligo al pagamento, la Società esegue i pagamenti **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prevista (ovvero dalla data di ricevimento presso l'intermediario interessato, se anteriore). Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto.

Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate.

	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione. Inoltre il Contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.
--	--

	Quando e come devo pagare?
Premio	Il contratto prevede il pagamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi. Il premio unico iniziale, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a 5.015,00 Euro o superiore a 500.000,00 Euro su singolo contratto e/o 1.000.000,00 di Euro in capo allo stesso Contraente/Assicurato. In occasione della sottoscrizione della polizza il Contraente dovrà scegliere le percentuali di ripartizione del premio unico tra Componente Gestione Separata e Componente Unit-Linked, le quali non saranno più modificabili nel corso della durata contrattuale e saranno applicate anche agli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti. Nella scelta delle suddette percentuali, il Contraente dovrà tenere conto dei seguenti limiti di investimento tra Componenti previsti: ▪ minimo 10% e massimo 50% nella gestione separata (Componente Gestione Separata); ▪ minimo 50% e massimo 90% nel Fondo Interno scelto (Componente Unit-Linked). È possibile modificare la scelta del Fondo Interno esclusivamente attraverso un'operazione di switch, come riportato nella sezione "Quali sono le prestazioni?". Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi, di importo minimo pari a 1.215,00 Euro, purché sia trascorso almeno 1 mese dalla data di decorrenza del contratto ed entro il 4° anniversario della decorrenza stessa (compreso). In ogni caso, la Società può in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi. Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di 500.000,00 Euro per singolo contratto e/o 1.000.000,00 di Euro in capo allo stesso Contraente/Assicurato. Si precisa inoltre che, i versamenti destinati alla Componente Gestione Separata (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Società, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente. Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Unit-Linked, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito dei costi di ingresso di cui alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?". L'importo risultante - denominato premio netto - viene quindi investito nel Fondo Interno scelto tra i 4 disponibili sul contratto. Per ciascun Fondo Interno di volta in volta prescelto dal Contraente, il numero di quote attribuite si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al medesimo Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, quale rilevato alla corrispondente epoca di conversione. L'epoca di conversione coincide con il 1° lunedì successivo alla data di pagamento del premio o, qualora tra la data del pagamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di conversione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo. Per il calcolo settimanale del valore unitario delle quote di ciascun Fondo si fa riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione ed il valore è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo, al netto delle spese, per il numero di quote riferite allo stesso Fondo. Il pagamento dei premi (unico ed eventuali premi aggiuntivi) avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: ▪ assegno non trasferibile intestato all'Intermediario; ▪ bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario; ▪ bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario; ▪ carta di debito presso l'Intermediario; ▪ carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio. Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o

	da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT83N0344001611000000111900 e BIC BDBDIT22 (per i contratti distribuiti da Broker): - per importi di premio superiori ad Euro 50.000 (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto); - in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l'eventuale CUP, il nome del prodotto). È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Rimborso	Il Contraente può chiedere il rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di recesso, secondo le modalità riportate alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?". Inoltre in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Società liquida ai Beneficiari designati il premio iniziale corrisposto.
Sconti	La Società può prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il contratto è a vita intera, pertanto la durata dello stesso coincide con la vita dell'Assicurato. Il presente contratto si intende concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede al pagamento del premio. A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le coperture assicurative saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, che corrisponderà alla più recente tra la data di pagamento del premio rispetto alla data di emissione della polizza (ovvero alla data più recente tra il versamento dell'eventuale premio aggiuntivo e la data di richiesta del versamento aggiuntivo stesso), l'una alternativa all'altra. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo. A seguito della sottoscrizione della polizza e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, la Società invia al Contraente stesso la Lettera Contrattuale di Conferma dell'avvenuto investimento, entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza, come sopra definita.
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le coperture assicurative.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Il contratto non prevede la revoca.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta inviata direttamente alla Società (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 15,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit-Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento. L'epoca di conversione sarà il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di recesso o, qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote sarà quello del 1° giorno lavorativo successivo.
Risoluzione	Il contratto non prevede la risoluzione per effetto della sospensione del pagamento dei premi in quanto è previsto il pagamento di un premio unico.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ SI ☐ NO	
Valore di riscatto e di riduzione	Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto mediante richiesta inviata direttamente Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A/R, corredata da tutta la documentazione prevista. Si segnala che il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.

	Il valore di riscatto totale del contratto è pari alla somma del: Capitale della Componente Unit-Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione. Per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di riscatto totale corredata da tutta la documentazione prevista. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo; Capitale della Componente Gestione Separata quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto. Qualora la richiesta di riscatto sia anteriore al 4° anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso e di un costo fisso, come riportato alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?". Per i dettagli sulla garanzia prestata in caso di riscatto si rimanda alla successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?" In caso di riscatto totale il contratto si risolve. Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, ivi inclusa l'applicazione della percentuale di riduzione e del costo fisso, fermo restando che: - l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro; - il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a 2.500,00 Euro. In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo. In considerazione del fatto che il contratto prevede il versamento di un premio unico, non è possibile che lo stesso si riduca, venga sospeso e di conseguenza riattivato.
Richiesta di informazioni	Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Numero di fax +39 02.53.51.352 E-mail: operation@helvetia.it che si impegna a fornirle entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le richieste di informazioni devono pervenire per iscritto alla Compagnia.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un pubblico indistinto di investitori con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi e con un orizzonte temporale di investimento di 10 anni.

Con riferimento all'obiettivo, alla tolleranza al rischio ed alla capacità di sopportare le perdite si riportano di seguito le specifiche caratteristiche individuate con riferimento a ciascuna opzione di investimento prevista dal prodotto:

- **Gestione Separata Remunera più:** investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno molto bassa;
- **Fondo Conservativo:** investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale - in ragione della componente esclusivamente obbligazionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa;
- **Fondo Stabilità "ARCA":** investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale - in ragione della componente prevalentemente obbligazionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa;
- **Fondo Sviluppo:** investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale - in ragione della componente anche azionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio – bassa;
- **Fondo Opportunità:** investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale - in ragione della componente esclusivamente azionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio – bassa.

Il prodotto non è rivolto a investitori che intendano riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi previsti dal prodotto si rimanda alle informazioni contenute nel KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, vengono di seguito riportati i costi a carico del Contraente:

Costi di riscatto

Si rimanda alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" del KID.

Costi per l'erogazione della rendita

Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita, pertanto non sono previsti neanche i relativi costi.

Costi per l'esercizio delle opzioni

L'opzione di Partenza Programmata prevede un costo che viene applicato in occasione dell'attivazione dell'operazione automatica di switch dal Fondo Conservativo verso l'altro Fondo Interno assegnato al contratto, alle scadenze prestabilite. Tale costo è pari allo 0,20% del controvalore delle quote trasferite per effetto della suddetta operazione.

L'opzione di Salvaguardia prevede un costo che viene applicato in occasione dell'attivazione dell'operazione automatica di switch, a seguito della violazione del livello di barriera prescelto. Tale costo è pari allo 0,20% del controvalore delle quote trasferite per effetto della suddetta operazione.

In caso di switch tra Fondi Interni della Componente Unit-Linked, fatte salve le prime due richieste, è prevista una **spesa fissa pari a 25,00 Euro**. Tale costo viene prelevato dal controvalore delle quote acquisite al momento della conversione. Gli eventuali switch derivanti dalle opzioni contrattuali Salvaguardia e Partenza Programmata non vengono conteggiati ai fini dell'applicazione delle spese fisse.

Costi di intermediazione

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo prevista dal contratto, si riporta la quota parte percepita in media dagli Intermediari collocatori del prodotto.

Tipo Costo		Premio/Comparto	Misura Costo		Quota parte percepita in media dai collocatori
Costi di ingresso	Diritto fisso	Premio unico	15,00 Euro		0,00%
		Versamento aggiuntivo	15,00 Euro		0,00%
	Caricamenti sul premio	Premio unico e versamento aggiuntivo	Determinato in funzione del valore del premio stesso al netto del diritto fisso, secondo quanto di seguito riportato:		50,00%
			Premio	Caricamento	
			fino a 25.000,00	2,50%	
			da 25.000,01 a 50.000,00	2,00%	
			da 50.000,01 a 250.000,00	1,50%	
oltre 250.000,00	0,75%				
Costi riscatti e switch		Costi riscatto (penali in percentuale e costo fisso)	Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penali di riscatto	0,00%
			pari o maggiori di 1 – inferiori a 2	2,00%	
			pari o maggiori di 2 – inferiori a 3	1,50%	
			pari o maggiori di 3 – inferiori a 4	1,00%	
			pari o maggiori di 4	0,00%	
		25,00 Euro		0,00%	
		Costi switch tra Fondi Interni	25,00 Euro (dalla terza operazione)		0,00%
Costi di gestione		GS Remunera più	1,40% (trattenuto dal rendimento della GS)		25,00%
		Fondo Conservativo	0,90%		20,00%
		Fondo Stabilità "ARCA"	1,70%		45,00%
		Fondo Sviluppo	1,90%		45,00%
		Fondo Opportunità	2,30%		45,00%
Costi di incentivo (performance)		Fondo Conservativo	Nessuna		0,00%
		Fondo Stabilità "ARCA"	Nessuna		0,00%
		Fondo Sviluppo	10% High Watermark		0,00%
		Fondo Opportunità	10% High Watermark		0,00%

**Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?**

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno prescelto dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso o della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto richiesto a partire dal 4° anniversario della data di decorrenza (compreso), la Società riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti nella suddetta Componente,

tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati. Si precisa che in caso di riscatto verrà comunque applicato il costo fisso di riscatto attribuibile alla Componente Gestione Separata.
In caso di riscatto richiesto anteriormente al 4° anniversario della data di decorrenza (escluso), la Società non riconosce alcuna garanzia di capitale della Componente Gestione Separata.

Esiste comunque la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore ai premi versati.

È prevista la rivalutazione delle prestazioni del Capitale della Componente Gestione Separata.

Si riportano pertanto di seguito i criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili.

La rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera più".

A) Misura annua di rivalutazione

In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Società con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio riscatto totale, riscatto parziale), è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto è pari a 1,40 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla.

In considerazione del fatto che la misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla si segnala che le rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato della Componente Gestione Separata non restano acquisite in via definitiva sul contratto. Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione utilizzata ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato della Componente Gestione Separata sia negativa, quest'ultimo risulterà inferiore rispetto al suddetto capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, tenuto conto dei riscatti parziali effettuati.

B) Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata

Il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei seguenti termini:

- **alla 1° data di rivalutazione:** ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte del premio unico versato alla decorrenza e da ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato nei mesi precedenti la suddetta data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del precedente punto A), riconosciuta pro-rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo;
- **ad ogni data di rivalutazione successiva** il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma:
 - del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
 - di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascun premio aggiuntivo che, qualora ammesso, sia stato eventualmente versato nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A), riconosciuta pro-rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.

Ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto o in caso di decesso effettuato/avvenuto in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B), diversamente la rivalutazione sarà calcolata pro-rata temporis fino rispettivamente alla data di richiesta di riscatto/data del decesso.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa di assicurazione abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva (termine massimo di 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, fax. 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (facoltativa)	Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito internet della Società (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione della suddetta procedura.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi versati dal Contraente non sono deducibili dal reddito imponibile e non beneficiano di alcuna detrazione di imposta. Tassazione delle prestazioni assicurate Caso Vita (riscatto) Le somme corrisposte in dipendenza del contratto, hanno un trattamento fiscale differente in funzione del soggetto che le percepisce: ▪ quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l'eventuale "plusvalenza", ovvero per la parte corrispondente alla differenza – se positiva – tra l'importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati). La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente; ▪ qualora conseguite da soggetti esercenti l'attività d'impresa non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Caso decesso Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sostitutiva sui redditi esclusivamente per la quota parte riferibile alla copertura del rischio demografico. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva nella misura e secondo le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. In ogni caso, le prestazioni liquidate in caso di decesso dell'Assicurato continueranno ad essere esenti dall'imposta sulle successioni. Imposta di bollo Al solo Capitale della Componente Unit-Linked è applicabile un'imposta di bollo il cui ammontare viene calcolato in occasione di ciascun estratto conto annuo relativamente all'intero anno rendicontato. Resta inteso che l'estratto conto utile per il calcolo dell'imposta di bollo dovuta per l'anno in corso sarà quello inviato nell'anno successivo. La misura (annua) dell'imposta di bollo da applicarsi è pari allo 0,20% (limitatamente al caso di Contraente diverso da persona fisica, con un massimo di 14.000,00 euro). Detto limite massimo è ragguagliato al periodo rendicontato ed è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti soggetti a tale imposta che il Contraente ha in vigore presso la Società. La misura dell'imposta di bollo, come sopra indicata, si calcola con riferimento al valore di riscatto della Componente Unit-Linked quale rilevato al 31 dicembre di ciascun anno oggetto di rendicontazione. L'imposta di bollo è dovuta in occasione di ogni liquidazione effettuata sul contratto (compresa la liquidazione in caso di decesso) e verrà applicata in ottemperanza alla normativa vigente a tale epoca.

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia Multiattiva Style — Unico

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premio unico e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi

Condizioni contrattuali Mod. C-SI-MU-0 Ed. 06/2020

Le Condizioni contrattuali sono redatte secondo quanto previsto dalle Linee Guida dei Contratti Semplici e Chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori - ANIA

Indice

Condizioni contrattuali	4
Norme che regolano il contratto in generale.....	4
 Art. 1 – Premessa.....	4
 Art. 2 – Prestazioni assicurate	4
 Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e limiti di età	5
 Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento	5
 Art. 5 – Costi	7
 Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota dei Fondi Interni.....	7
 Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale	8
 Art. 8 – Riscatto.....	10
 Art. 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked	11
 Art. 10 – Diritto di revoca.....	12
 Art. 11 – Diritto di recesso	12
 Art. 12 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	12
 Art. 13 – Opzioni contrattuali	13
 Art. 14 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni	14
 Art. 15 – Prestiti	15
 Art. 16 – Cessione, pegno e vincolo.....	15
 Art. 17 – Beneficiari in caso di decesso.....	15
 Art. 18 – Duplicato della lettera contrattuale di conferma	16
 Art. 19 – Valuta	16
 Art. 20 – Tasse e imposte	16
 Art. 21 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.....	16
 Art. 22 – Informativa	16
 Art. 23 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate	17
Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni	18
 Art. 24 – Pagamenti della Società	18
Modulistica	20
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “REMUNERA PIÙ”	22
REGOLAMENTO DEL FONDO CONSERVATIVO.....	24

REGOLAMENTO DEL FONDO STABILITA' "ARCA"	29
REGOLAMENTO DEL FONDO SVILUPPO	34
REGOLAMENTO DEL FONDO OPPORTUNITA'	39
Glossario	44

AVVERTENZA: all'interno delle Condizioni contrattuali sono presenti alcuni riquadri che si differenziano per colore e stile del bordo; gli stessi sono stati inseriti per facilitare la comprensione del testo e del funzionamento del prodotto (a norma di quanto previsto dalle Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori – ANIA). Di seguito se ne riportano le logiche di utilizzo:

Questi riquadri contengono la spiegazione dei principali termini tecnici specifici del contratto.

Questi riquadri contengono i riferimenti alle norme di Legge.

Questi riquadri contengono un esempio dei calcoli previsti contrattualmente mediante formula matematica.

Inoltre le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi di comportamento a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, sono riportate in corrispondenza di un punto esclamativo rosso e/o in grassetto e sono da leggere con particolare attenzione.

Condizioni contrattuali

Le presenti Condizioni contrattuali sono aggiornate al 1 Giugno 2020, data dell'ultima revisione dei dati in esse inclusi.

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente disciplinato valgono le Norme di legge in materia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Norme che regolano il contratto in generale



Art. 1 – Premessa

Helvetia Multiattiva Style – Unico è un'assicurazione sulla vita di tipo multiramo, le cui prestazioni sono quindi costituite mediante l'investimento dei premi pagati dal Contraente:

- in uno tra i 4 Fondi Interni resi disponibili dalla Società sul contratto, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Unit Linked (ai sensi del successivo Art. 6), nonché
- nella Gestione Separata, interna alla Società, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Gestione Separata (ai sensi del successivo Art. 7),

sulla base delle percentuali di allocazione scelte dal Contraente in fase di sottoscrizione e non più modificabili nel corso della durata contrattuale.

Cos'è una Gestione Separata?

La Gestione Separata è una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia, ossia non assimilabile al patrimonio della Compagnia stessa. A fronte dei vincoli stabiliti dall'Autorità di Vigilanza (IVASS) e degli impegni assunti dalla Compagnia con i Contraenti (garanzie offerte), nell'attività di gestione vengono ricercate la stabilità e la continuità dei rendimenti.

In allegato è consultabile il Regolamento della Gestione Separata del contratto.

Cos'è un Fondo Interno?

Il Fondo Interno rappresenta una tipologia di gestione degli investimenti interna alla Compagnia in cui i premi investiti confluiscono nel patrimonio societario. Tali premi, al netto dei rispettivi costi, sono convertiti in quote (units) dei Fondi stessi, i quali investono le proprie disponibilità in attività finanziarie di vario genere, sia del comparto obbligazionario che di quello azionario, nel rispetto dei criteri fissati dai rispettivi Regolamenti.

In allegato è consultabile il Regolamento del Fondo Interno del contratto.



Art. 2 – Prestazioni assicurate

Il presente contratto prevede le prestazioni assicurate di seguito riportate.

✓ **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede la liquidazione - ai Beneficiari designati - di un importo pari alla somma del:

- a) **Capitale della Componente Unit-Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita. Tale Capitale viene poi incrementato di un importo calcolato applicando, al controvalore rilevato, una determinata percentuale denominata "maggiorazione in caso di decesso" definita – come descritto nella tabella seguente – in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
da 18 a 60 anni	1,00%
da 61 a 80 anni	0,50%
oltre 80 anni	0,10%

- ! **La suddetta maggiorazione in caso di decesso – che non può in ogni caso superare l'importo di 20.000,00 Euro per testa assicurata – opera a condizione che sia trascorso 1 anno dalla data di decorrenza del contratto (periodo di carenza).**

Ai fini della determinazione del Capitale della Componente Unit-Linked liquidabile in caso di decesso, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 24 – Pagamenti della Società o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Si precisa che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga in un momento antecedente all'assegnazione delle quote al contratto, ai Beneficiari designati verrà liquidata la parte di premio destinata alla Componente Unit Linked versata ma non ancora investita;

- b) **Capitale della Componente Gestione Separata**, quale rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato secondo le modalità indicate al successivo Art. 7, punto C).

Si rimanda al successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale in merito alla garanzia di rendimento minimo offerta dalla Società con riferimento alla porzione del Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte del versamento dei premi.



Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e limiti di età

Conclusione

Cosa si intende per conclusione?

È il momento a partire dal quale inizia ad esistere il contratto assicurativo.

Il presente contratto si intende concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede al pagamento del premio.

Decorrenza

Cosa si intende per decorrenza?

È il momento a partire dal quale iniziano ad operare le coperture assicurative e le relative prestazioni.

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le coperture assicurative saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, che corrisponderà alla più recente tra la data di pagamento del premio rispetto alla data di emissione della polizza (ovvero alla data più recente tra il versamento dell'eventuale premio aggiuntivo e la data di richiesta del versamento aggiuntivo stesso), l'una alternativa all'altra. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

Nel caso di mancata corresponsione del suddetto versamento, il contratto si intende concluso alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente ha pagato quanto dovuto e di conseguenza le coperture assicurative saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato quale data di decorrenza nella "Lettera di conferma e conversione in quote". Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

La "Lettera di conferma e conversione in quote", che la Società, a seguito della sottoscrizione della polizza e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, invia a quest'ultimo, unitamente al documento di polizza costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Società liquida ai Beneficiari designati il premio iniziale corrisposto.

Durata contrattuale

Il contratto è a vita intera e la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Limiti di età

Il contratto è sottoscrivibile a condizione che:

- l'età del Contraente non sia inferiore a **18 anni al momento della sottoscrizione**;
- l'età dell'Assicurato non sia inferiore a **18 anni** e non ecceda gli **80 anni, al momento della sottoscrizione**.

Per età del Contraente/dell'Assicurato deve intendersi l'età assicurativa (ad eccezione della sola età pari a 18 anni che viene considerata come età anagrafica, ossia effettivamente compiuta) e cioè: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi o sei mesi esatti, l'età è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l'età è quella prossima da compiere.

Esempi di calcolo dell'età assicurativa dell'Assicurato:

Se alla data di decorrenza della Polizza l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 5 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 35 anni (= età compiuta).

Se alla data di decorrenza della Polizza l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 7 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 36 anni (= età prossima da compiere).



Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento

Il contratto consente il pagamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi.

Premio unico iniziale

Il premio iniziale, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a **5.015,00 Euro** o superiore a **500.000,00 Euro** su singolo contratto e/o **1.000.000,00 di Euro** in capo allo stesso Contraente/Assicurato.

! **In occasione della sottoscrizione del contratto il Contraente dovrà scegliere le percentuali di ripartizione del premio unico tra Componente Gestione Separata e Componente Unit Linked, le quali non saranno più modificabili nel corso della durata contrattuale e saranno applicate anche agli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti.**

! **Nella scelta delle suddette percentuali, il Contraente dovrà tenere conto dei seguenti limiti di investimento tra Componenti previsti:**

- minimo 10% e massimo 50% nella Gestione Separata e di conseguenza;
- minimo 50% e massimo 90% nel Fondo Interno scelto.

! È possibile modificare la scelta del Fondo Interno esclusivamente attraverso un'operazione di switch, secondo le modalità descritte al successivo Art. 9.

Premi aggiuntivi

Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi, di importo **minimo pari a 1.215,00 Euro**, purché sia trascorso **almeno 1 mese dalla data di decorrenza** del contratto ed **entro il 4° anniversario della data di decorrenza** stessa (compreso), quale indicata all'Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e limiti di età, punto Decorrenza.

! In ogni caso, la Società può in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi.

! Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di **500.000,00 Euro per singolo contratto e/o 1.000.000,00 di Euro in capo allo stesso Contraente/Assicurato**.

! Si precisa inoltre che, i versamenti destinati alla Componente Gestione Separata (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, **potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Società, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente**.

Modalità di investimento dei premi pagati

Il premio unico iniziale ed i premi aggiuntivi possono essere investiti oltre che su uno dei 4 Fondi Interni resi disponibili sul contratto (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked), anche nella Gestione Separata Interna alla Società (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata), **secondo le percentuali di ripartizione dei premi tra le suddette Componenti predefinite dal Contraente in fase di sottoscrizione. In ogni caso, ciascun premio aggiuntivo potrà essere destinato alla Componente Unit Linked esclusivamente investendo nel Fondo Interno attivo al momento del versamento (ossia nel Fondo scelto in fase di sottoscrizione o attivato a seguito di un'operazione di switch).**

Modalità di versamento dei premi

Il pagamento dei premi (unico ed eventuali premi aggiuntivi) avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:

- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
- carta di debito presso l'Intermediario;
- carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.

Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT83N0344001611000000111900 e BIC BDBDIT22 (per i contratti distribuiti da Broker):

- **per importi di premio superiori ad Euro 50.000** (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto);
- **in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l'eventuale CUP, il nome del prodotto).**

! È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Riferimenti a norme di legge

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Tale Decreto Legislativo disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Legge 13 agosto 2010, n. 136

Tale Legge, contenente il "Piano straordinario contro le mafie", prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e strumenti di prevenzione delle infiltrazioni criminali. In particolare, all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", disciplina un meccanismo che consente di seguire il flusso finanziario proveniente da un contratto di appalto, al fine di identificare il soggetto che percepisce il denaro pubblico con la finalità di evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che finisca nelle mani delle mafie.

Per consultare il testo integrale della suddetta normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it.

L'avvenuto investimento di ogni premio versato e dei relativi valori contrattuali verranno comunicati dalla Società, a mezzo lettera, direttamente al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione degli stessi. I premi investiti impiegati nella Componente Gestione Separata e per l'acquisto di quote del Fondo Interno della Componente

Unit Linked, corrispondono alla somma delle porzioni dei premi versati (unico ed eventuali premi aggiuntivi), al netto delle componenti di costo di cui all'Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, in ciascuna delle due Componenti.



Art. 5 – Costi

Costi sui premi

Sul premio unico iniziale e sugli eventuali premi aggiuntivi pagati dal Contraente gravano i costi indicati nella tabella seguente:

Tipologia di costo	PREMIO	MISURA COSTO
Diritto fisso	Premio unico	15,00 Euro
	Premio aggiuntivo	15,00 Euro

Il caricamento sui premi (unico ed eventuale versamento aggiuntivo) viene determinato in funzione del valore del premio stesso al netto del diritto fisso, secondo quanto di seguito riportato:

Premio	Caricamento
Fino a 25.000,00	2,50%
Da 25.000,01 a 50.000,00	2,00%
Da 50.000,01 a 250.000,00	1,50%
Oltre 250.000,00	0,75%

ESEMPIO:

Premio versato 10.000 Euro

Diritto Fisso: 15 Euro

Premio al netto del diritto: $10.000 - 15 = 9.985$ Euro

Caricamento % da applicare: 2,50%

Caricamento: $9.985 * 2,50\% = 249,63$ Euro

Premio investito: $9.985 - 249,63 = 9.735,37$ Euro

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Unit Linked

Commissione di Gestione dei Fondi Interni

Dal patrimonio complessivo lordo di ciascuno dei Fondi Interni resi disponibili sul contratto per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto, viene trattenuta una commissione annua di gestione la cui misura varia, in relazione al Fondo, come precisato nella seguente tabella:

Denominazione Fondo Interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Società in percentuale del patrimonio complessivo lordo di ciascun Fondo Interno per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto
Fondo Conservativo	0,90%
Fondo Stabilità "ARCA"	1,70%
Fondo Sviluppo	1,90%
Fondo Opportunità	2,30%

Commissioni di incentivo (performance) sui Fondi Interni

Per ciascun Fondo Interno la commissione di performance viene applicata ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo valore storico massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari ad una percentuale – riportata nella tabella sottostante – applicata alla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente moltiplicato per il numero delle quote esistenti.

Denominazione Fondo Interno	Commissione di performance
Fondo Conservativo	Nessuna
Fondo Stabilità "ARCA"	Nessuna
Fondo Sviluppo	10%
Fondo Opportunità	10%

Il dettaglio dei costi gravanti su ciascun Fondo è specificato nel "Regolamento dei Fondi Interni", i quali sono parte integrante delle presenti Condizioni contrattuali.

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Gestione Separata

Ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata la Società trattiene – dal rendimento annuo realizzato dalla gestione separata "Remunera più" – un valore, denominato Rendimento Trattenuto, **pari all'1,40%**.

Altri costi applicabili sul contratto

In caso di esercizio del diritto di riscatto e di switch tra Fondi Interni della Componente Unit Linked sono previsti dei costi indicati, rispettivamente, ai successivi Art. 8 – Riscatto e 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked.



Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota dei Fondi Interni

Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Unit Linked, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del:

- **costo fisso di emissione** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionato in base alla percentuale del premio unico iniziale o del premio aggiuntivo versato destinato alla Componente Unit Linked;
- **caricamento in percentuale** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, applicato alla quota parte del premio unico o del premio aggiuntivo versato destinata alla Componente Unit Linked al netto del suddetto costo fisso di emissione.

L'importo risultante - denominato premio netto della Componente Unit Linked - viene quindi investito nel Fondo Interno attivo (ossia nel Fondo scelto alla sottoscrizione o attivato a seguito di un'operazione di switch), sulla base delle percentuali di allocazione dei premi tra Componenti prestabilite dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto.

Per ciascun Fondo Interno di volta in volta prescelto dal Contraente, il numero di quote attribuite si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al medesimo Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, quale rilevato alla corrispondente epoca di conversione.

L'epoca di conversione coincide con il 1° lunedì successivo alla data di decorrenza o, qualora tra la data di decorrenza ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di conversione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni disponibili sul contratto viene determinato settimanalmente dalla Società in coincidenza con ogni lunedì lavorativo (di seguito data di valorizzazione) e viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società alla pagina www.helvetia.it, sezione Prodotti dedicati alle Agenzie e Broker – Fondi e Gestioni - Quotazioni e Rendimenti.

Per il calcolo settimanale del valore unitario delle quote di ciascun Fondo si fa riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione ed il valore è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo, al netto delle spese, per il numero di quote riferite allo stesso Fondo.



Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale

Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del:

- **costo fisso di emissione** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionato in base alla percentuale del premio versato destinata alla Componente Gestione Separata;
- **caricamento in percentuale** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, applicato alla porzione del premio versato destinata alla Componente Gestione Separata al netto del suddetto costo fisso di emissione.

L'importo risultante - denominato premio netto della Componente Gestione Separata - viene investito nella Gestione Separata, sulla base delle percentuali di allocazione dei premi tra Componenti prestabilite dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto.

Clausola di rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata

Cos'è la rivalutazione?

È il meccanismo mediante il quale la Compagnia riconosce al contratto, con riferimento alla Componente Gestione Separata, una parte dei rendimenti realizzati annualmente dalla Gestione Separata.

In particolare, il capitale di tale Componente si modifica ogni anno in base ad un valore, denominato "misura annua di rivalutazione".

Misura annua di rivalutazione = rendimento annuo lordo della gestione separata - costo trattenuto dalla Compagnia ("rendimento trattenuto").

Cosa si intende per rivalutazione pro-rata temporis?

È la rivalutazione riconosciuta alla Componente Gestione Separata laddove il periodo di permanenza nella Componente stessa sia inferiore ad un anno.

Nel presente paragrafo viene descritto tecnicamente il meccanismo di rivalutazione.

La rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera più". Tale gestione viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.

Si rinvia per i dettagli della gestione separata "Remunera più" al Regolamento della gestione stessa riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali.

A. Misura annua di rivalutazione

In coincidenza con il 31 dicembre di ciascun anno (data di rivalutazione), il capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "*pro rata temporis*" da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Società con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui all'Art. 24 – Pagamenti della Società.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "*pro rata temporis*" da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio Conversione, riscatto totale, riscatto parziale), è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di Conversione del Capitale della Componente Gestione Separata in Capitale della Componente Unit-Linked/la data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui al successivo Art. 24 – Pagamenti della Società.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto è pari a **1,40 punti percentuali**.

! La misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla. Pertanto si segnala che, le rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato della Componente Gestione Separata non restano acquisite in via definitiva sul contratto. Di conseguenza, qualora la misura annua di rivalutazione utilizzata ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato della Componente Gestione Separata sia negativa, quest'ultimo risulterà inferiore rispetto al suddetto capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, tenuto conto dei riscatti parziali effettuati.

B. Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata

Il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei termini seguenti:

- **alla 1° data di rivalutazione:** ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte del premio unico versato alla decorrenza e da ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato nei mesi precedenti la suddetta data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), riconosciuta *pro-rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo;
- **ad ogni data di rivalutazione successiva** il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma:
 - del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
 - di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato - alle condizioni e secondo i termini previsti al precedente Art. 4 - nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta *pro-rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.

! Resta in ogni caso inteso che, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, la Società riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti in tale Componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati

C. Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto

In caso di decesso dell'Assicurato o di richiesta di riscatto avvenuto/effettuata in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale rivalutato (decesso e riscatto) si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B).

Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in una data non coincidente con una data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno) il capitale in caso di decesso è pari alla somma:

- del Capitale in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A) riconosciuta *pro rata temporis* per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso e la data del decesso stessa;
- di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita a fronte del versamento di premi aggiuntivi corrisposti - alle condizioni e secondo i termini previsti al precedente Art. 4 - nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso, al netto dei rispettivi costi, rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione, riconosciuta *pro rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso dalla data della relativa costituzione sino alla data del decesso.

Si segnala infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

! Resta in ogni caso inteso che, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, in caso di decesso dell'Assicurato, la Società riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti in tale Componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.

Rivalutazione del capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto

In caso di richiesta di riscatto effettuata in una data non coincidente con una data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno) il valore di riscatto è pari alla somma:

- del Capitale in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A) riconosciuta *pro rata temporis* per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto e la data di richiesta di riscatto stessa;
- di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita a fronte del versamento di premi aggiuntivi corrisposti - alle condizioni e secondo i termini previsti al precedente Art. 4 - nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, al netto dei rispettivi costi, rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione, riconosciuta *pro rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso dalla data della relativa costituzione sino alla data di richiesta del riscatto.

Si segnala infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

- ! **Resta in ogni caso inteso che, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, in caso di riscatto richiesto a partire dal 4° anniversario della data di decorrenza (compreso), la Società riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti in tale Componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati. Si precisa che in caso di riscatto verrà comunque applicato il costo fisso di riscatto attribuibile alla Componente Gestione Separata.**
- ! **Si precisa che in caso di riscatto richiesto anteriormente al 4° anniversario della data di decorrenza (escluso), la Società non riconosce alcuna garanzia di capitale della Componente Gestione Separata.**
- ! **Esiste la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore ai premi versati.**



Art. 8 – Riscatto

Cos'è il riscatto?

È la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte (riscatto parziale) o di tutte (riscatto totale) le somme del contratto (valore di riscatto parziale/totale).

Per capire come viene determinato il valore di riscatto si rinvia a quanto di seguito riportato.

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto.

Riscatto Totale

Il valore di riscatto totale del contratto è pari alla somma del:

- **Capitale della Componente Unit Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita;
- **Capitale della Componente Gestione Separata** quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto secondo le modalità previste al precedente Art. 7, punto C).

- ! **Il valore come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso, che decresce in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come da tabella:**

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto	Costi per riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	2,00%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,50%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	1,00%
pari o maggiori di 4	0,00%

Ai fini della determinazione del capitale liquidabile in caso di riscatto totale riferito al Capitale della *Componente Unit Linked*, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di riscatto totale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 24 – Pagamenti della Società. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

- ! **Si precisa che in caso di riscatto richiesto anteriormente al 4° anniversario della data di decorrenza (escluso), la Società non riconosce alcuna garanzia di capitale della Componente Gestione Separata, pertanto il Contraente potrebbe ottenere un importo inferiore ai premi versati nella suddetta Componente.**

Qualora il riscatto fosse invece richiesto **a partire dal 4° anniversario della data di decorrenza (compreso)**, il relativo valore è definito come sopra riportato ma senza l'applicazione della suddetta penale e fermo restando il costo fisso di riscatto di seguito indicato.

- ! **Resta in ogni caso inteso che, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata in vigore a tale data, la Società riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti nella suddetta Componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.**

- ! **Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Società non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno scelto dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.**

Indipendentemente dalla data di richiesta del riscatto, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**.

- ! **In caso di riscatto totale il contratto si risolve.**

Riscatto Parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, **ivi inclusa l'applicazione della percentuale di riduzione e del costo fisso pari a 25,00 Euro**, fermo restando che:

- **l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000 Euro;**
- **il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a 2.500 Euro.**

Il disinvestimento dei Capitali riferiti alla Componente Unit Linked e alla Componente Gestione Separata avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale, determinato con le modalità previste per il riscatto totale.

Per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di riscatto parziale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 24 – Pagamenti della Società. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.



Art. 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked

Cos'è un'operazione di switch tra Fondi Interni?

È il trasferimento dell'investimento da un Fondo ad un altro ed avviene mediante la vendita delle quote del Fondo che si intende trasferire e contestuale acquisto delle quote del nuovo Fondo scelto.

Il Contraente, **trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza**, mediante richiesta scritta inviata direttamente alla Società a mezzo di lettera raccomandata A/R (indirizzata a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa - Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 – Milano), **può chiedere di trasferire l'intero capitale espresso in quote, dal Fondo Interno prescelto su un altro Fondo Interno diverso da quello scelto in precedenza, a condizione che a seguito dello switch sul Fondo Interno di partenza la giacenza sia nulla.**

Il contratto non prevede alcun costo per le prime due operazioni di disinvestimento e contestuale reinvestimento in altro Fondo Interno tra quelli messi a disposizione dalla Società (*switch*), mentre **dalla terza operazione è prevista una spesa fissa pari a 25,00 Euro**. Tale costo viene prelevato dal controvalore delle quote acquisite al momento dell'operazione.

Gli eventuali *switch* derivanti dalle opzioni contrattuali disponibili (Salvaguardia e Partenza Programmata) non vengono conteggiati ai fini dell'applicazione delle spese fisse.

La modifica del profilo di investimento viene effettuata nei termini seguenti:

- calcolo del controvalore delle quote del Fondo Interno che si intendono trasferire in base al valore unitario della quota di detto Fondo, rilevato il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di switch completa di tutta la documentazione prevista al successivo Art. 24 – Pagamenti della Società o qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo;
- l'importo così ottenuto viene eventualmente diminuito del costo fisso dell'operazione sopra riportato;
- conversione dell'importo di cui ai punti precedenti in quote del Fondo Interno di destinazione, in base al valore unitario delle quote di quest'ultimo Fondo Interno rilevato nel medesimo giorno di valorizzazione.

- ! **Si precisa che, in seguito all'operazione di switch, gli eventuali premi aggiuntivi, destinati al Capitale della Componente Unit Linked, verranno investiti nel Fondo Interno di destinazione attivato dal Contraente con l'operazione di switch stessa.**

Il Contraente può, inoltre, effettuare *switch* e versamenti aggiuntivi in nuovi Fondi che fossero istituiti successivamente alla prima sottoscrizione, previa consegna da parte della Società dei rispettivi Regolamenti e delle Condizioni contrattuali, laddove aggiornate nelle modalità di accesso a tali nuovi Fondi.

A seguito di ogni operazione di switch verrà inviata al Contraente una lettera contenente tutte le informazioni relative a:

- numero di quote e relativo controvalore presenti sul contratto prima dell'operazione di *switch*;
- numero di quote disinvestite,
- valore unitario delle quote acquistate;
- numero di quote acquistate e relativo controvalore a seguito dell'operazione di *switch*.



Art. 10 – Diritto di revoca

Cos'è la revoca?

Mediante la revoca il Contraente chiede di annullare la Proposta sottoscritta, prima che il contratto sia concluso.

Il presente contratto non prevede la revoca della proposta in quanto la sottoscrizione della Polizza da parte della Società, del Contraente nonché dell'Assicurato (se diverso dal Contraente stesso) ed il contestuale pagamento del premio, comportano la conclusione del contratto.



Art. 11 – Diritto di recesso

Cos'è il recesso?

Mediante la richiesta di recesso il Contraente può sciogliere il contratto - ottenendo la restituzione del totale o di una parte del premio versato - a condizione che la richiesta venga effettuata entro 30 dalla data di conclusione del contratto stesso.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, tramite richiesta scritta inviata direttamente in Società (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa - Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano), con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta al successivo Art. 24 – Pagamenti della Società rimborserà al Contraente **il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 15,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dall'Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e valore della quota dei Fondi Interni.**

L'epoca di conversione sarà il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di recesso o, qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo.

Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote sarà quello del 1° giorno lavorativo successivo.



Art. 12 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

- Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate di cui all'Art. 2.**
- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1892 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave": disciplina che la Compagnia può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, quando il Contraente stesso ha agito con dolo o con colpa grave. L'annullo del contratto può essere richiesto dalla Compagnia entro 3 mesi dal giorno in cui la stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In tale caso, la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento ed in ogni caso, al premio versato per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine previsto per l'annullo del contratto, la stessa non è tenuta a pagare la somma assicurata.

Articolo 1893 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave": disciplina che la Compagnia non può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente, quando quest'ultimo ha agito senza dolo o colpa grave. La Compagnia può comunque recedere dal contratto nei termini previsti, indicati al precedente Articolo 1892. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 del Codice Civile "Assicurazione in nome o per conto di terzi": disciplina che in tali tipologie di assicurazioni, se i terzi hanno conoscenza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, sono applicabili le disposizioni dei precedenti Articoli 1892 e 1893.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

- | In particolare il Contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.
- | Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza/sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Società tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento.
Quanto sopra al fine di consentire alla Società di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.
- | Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova residenza/sede legale).
- | Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Società, laddove nel corso della durata contrattuale si verificano modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti). Analogo obbligo deve essere rispettato anche da quei soggetti che intervengono nel rapporto contrattuale con la sola qualifica di titolari effettivi.
In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Società in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza/sede legale e/o residenza fiscale.
- | Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Società, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.



Art. 13 – Opzioni contrattuali

Il contratto prevede la possibilità di selezionare le seguenti opzioni denominate:

- **Partenza Programmata;**
- **Salvaguardia.**

L'opzione Partenza Programmata può essere selezionata dal Contraente esclusivamente alla sottoscrizione del contratto, mentre l'opzione Salvaguardia può essere selezionata dal Contraente sia al momento della sottoscrizione sia in un qualsiasi momento successivo.

L'opzione Salvaguardia non è selezionabile qualora sia stata attivata o sia ancora attiva l'opzione di Partenza Programmata.

Partenza Programmata

L'opzione di Partenza Programmata, selezionabile esclusivamente in occasione del versamento del premio unico iniziale, permette di investire progressivamente, anziché in un'unica soluzione, la quota parte del premio unico destinato alla costituzione del Capitale della Componente Unit Linked nella percentuale di allocazione sul Fondo Interno stabilita dal Contraente all'atto del pagamento del premio.

Secondo tale meccanismo il Capitale della Componente Unit Linked, destinato dal Contraente all'investimento in uno dei 4 Fondi resi disponibili sul contratto, sarà investito inizialmente in base alle seguenti proporzioni:

- 90% nel Fondo Conservativo;
- 10% nel rispetto della scelta del Fondo Interno effettuata dal Contraente.

Per effetto dell'opzione, ogni 4 settimane un numero costante di quote inizialmente assegnate al Fondo Conservativo viene disinvestito dal Fondo stesso e riallocato sul Fondo Interno selezionato dal Contraente. Tale operazione viene effettuata per 13 volte nell'arco di un totale di 52 settimane (ovvero 1 anno) dalla data di decorrenza, in base alle percentuali di disinvestimento delle quote assegnate al Fondo Conservativo riepilogate nella tabella sotto riportata che, di volta in volta, residuano dalle operazioni di switch precedentemente già effettuate:

Periodicità switch		% delle quote disinvestite dal Fondo Conservativo
1° switch automatico	4 ^a settimana	7,69%
2° switch automatico	8 ^a settimana	8,33%
3° switch automatico	12 ^a settimana	9,09%
4° switch automatico	16 ^a settimana	10,00%
5° switch automatico	20 ^a settimana	11,11%
6° switch automatico	24 ^a settimana	12,50%
7° switch automatico	28 ^a settimana	14,29%
8° switch automatico	32 ^a settimana	16,67%
9° switch automatico	36 ^a settimana	20,00%
10° switch automatico	40 ^a settimana	25,00%
11° switch automatico	44 ^a settimana	33,33%
12° switch automatico	48 ^a settimana	50,00%
13° switch automatico	52 ^a settimana	100,00%

L'opzione di Partenza Programmata prevede un costo che viene applicato in occasione dell'attivazione dell'operazione automatica di *switch* dal Fondo Conservativo verso l'altro Fondo Interno assegnato al contratto, alle scadenze prestabilite.

Tale costo è pari allo **0,20% del controvalore delle quote trasferite** per effetto della suddetta operazione.

! L'opzione Partenza Programmata non sarà attivabile qualora il Contraente, in fase di sottoscrizione del contratto, abbia selezionato come Fondo Interno di destinazione del premio sulla Componente Unit Linked, il Fondo Conservativo.

Salvaguardia

L'opzione di Salvaguardia prevede lo *switch* automatico sul Fondo Conservativo delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione settimanale delle quote assegnate al contratto (lunedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente), **il capitale della Componente Unit Linked risultasse uguale o inferiore ad una percentuale dell'80% (c.d. livello di barriera) del capitale stesso**, quale determinato al momento dell'attivazione dell'opzione.

Lo *switch* automatico si attiva, pertanto, quando il capitale della Componente Unit Linked, nel suo complesso, registra una perdita pari o superiore al **20%** rispetto al valore del capitale stesso determinato al momento della richiesta di attivazione dell'opzione di Salvaguardia.

Ai fini della determinazione del Capitale della Componente Unit Linked al momento dell'attivazione dell'opzione di Salvaguardia, la data di valorizzazione è il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di attivazione dell'opzione o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

L'operazione avviene attraverso la prenotazione automatica di uno *switch* sul Fondo Conservativo della totalità delle quote dell'altro Fondo Interno assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote rilevato alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella in cui è stata rilevata l'infrazione del livello di barriera prescelto dal Contraente.

! È pertanto probabile che per effetto della valorizzazione dell'operazione di *switch* in data successiva alla rilevazione dell'infrazione del livello di barriera prescelto, il controvalore delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto possa risultare talvolta inferiore o superiore al controvalore delle quote, che ha determinato la violazione del livello di barriera prescelto.

L'opzione di Salvaguardia può essere attivata alla sottoscrizione del contratto o successivamente, fatto salvo il caso in cui:

- è attiva l'opzione Partenza Programmata. In tal caso è necessario attendere la conclusione del servizio previsto dall'opzione;
- il capitale della Componente Unit Linked è totalmente investito nel Fondo Conservativo.

L'opzione può essere disattivata in qualsiasi momento, così come può esserne richiesta la successiva riattivazione.

Successivamente al verificarsi delle condizioni che determinano l'attuazione dell'operazione di *switch* prevista dall'opzione di Salvaguardia, il Contraente può scegliere un nuovo Fondo Interno e può richiedere il ripristino dell'opzione.

In caso di **versamenti di premi aggiuntivi**, l'opzione di Salvaguardia rimane attiva e l'eventuale *switch* sul Fondo Conservativo avverrà qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione, il Capitale della Componente Unit Linked risultasse uguale o inferiore al livello di barriera (80%) del Capitale stesso, determinato al momento dell'attivazione dell'opzione ed aumentato dell'importo dei versamenti di premi aggiuntivi destinati alla costituzione del Capitale aggiuntivo della Componente Unit Linked, al netto dei rispettivi costi.

Nel caso in cui il Contraente effettui un versamento di un premio aggiuntivo nella settimana in cui viene rilevata l'infrazione del livello di barriera prescelto, tale versamento verrà automaticamente reindirizzato nel Fondo Conservativo.

In caso di **riscatto parziale**, l'opzione di Salvaguardia rimane attiva e l'eventuale *switch* sul Fondo Conservativo avverrà qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione, il Capitale della Componente Unit Linked risultasse uguale o inferiore al livello di barriera prescelto (80%) del Capitale stesso, determinato al momento dell'attivazione dell'opzione e diminuito dell'importo del riscatto parziale lordo del Capitale della Componente Unit Linked.

L'opzione di Salvaguardia prevede un costo che viene applicato in occasione dell'attivazione dell'operazione automatica di *switch*, a seguito della violazione del livello di barriera prescelto.

Tale costo è pari allo **0,20% del controvalore delle quote trasferite** per effetto della suddetta operazione.



Art. 14 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni

La Società potrà istituire nuovi Fondi Interni; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi Fondi Interni il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote. Ciascun nuovo Fondo Interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.

È prevista la possibilità di fusione con altri Fondi Interni della Società. La fusione potrà avvenire soltanto tra Fondi Interni aventi caratteristiche simili. La Società comunicherà al Contraente le cause della fusione, le modalità operative di realizzazione e gli effetti per l'Assicurato, a norma di quanto disciplinato nel rispettivo Regolamento allegato alle presenti Condizioni contrattuali.



Art. 15 – Prestiti

In relazione al presente contratto **non sono concedibili prestiti.**



Art. 16 – Cessione, pegno e vincolo

Cos'è la cessione?

La cessione consiste nel trasferimento dei diritti e doveri del contratto, dal Contraente ad un'altra persona che accetta di assumere, a partire da un determinato momento, il ruolo di Contraente del contratto stesso.

Cos'è il pegno?

Il Contraente può porre il prodotto a garanzia di un impegno finanziario sottoscritto con una parte terza (una banca o una finanziaria) che diventa creditore pignoratorio, ossia soggetto a favore del quale è stato istituito il pegno. A titolo di esempio, se il contratto risulta essere stato dato in pegno e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Società privilegerà il creditore pignoratorio nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

Cos'è il vincolo?

Il vincolo di una polizza è una particolare condizione contrattuale che assegna al vincolatario (soggetto in favore del quale è stato istituito il vincolo) privilegi e priorità nell'ottenimento delle prestazioni previste dal contratto rispetto ad altri Beneficiari. A titolo di esempio, se il contratto risulta soggetto a vincolo e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Società privilegerà il vincolatario nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. **Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale della Lettera contrattuale di conferma o emetta apposita appendice, che diverrà parte integrante del contratto medesimo.**

! Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale nonché di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratorio o del vincolatario.



Art. 17 – Beneficiari in caso di decesso

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione, i Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata, ai sensi dell'Art. 1921 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto (decesso), il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all'Art. 1922 del Codice Civile.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Società o mediante testamento. Tali atti avranno efficacia nei confronti della Società solo se a questa trasmessi al più tardi insieme alla documentazione utile all'avvio della procedura di liquidazione; in caso di mancata trasmissione entro tale termine, la designazione e le sue eventuali revoche o modifiche (in qualunque forma effettuata, anche testamentaria) non saranno opponibili alla Società.

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1920 del Codice Civile "Assicurazione a favore di un terzo": disciplina che è valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società, o per testamento; essa è efficace anche se il Beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Articolo 1921 del Codice Civile "Revoca del beneficio": disciplina che la designazione del Beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del Contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Articolo 1922 del Codice Civile "Decadenza del beneficio": disciplina che la designazione del Beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il Beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è

stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'Articolo 800 del Codice Civile.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprema/codici/codiceCivile.



Art. 18 – Duplicato della lettera contrattuale di conferma

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della "Lettera di conferma e conversione in quote" del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato, a proprie spese e responsabilità, facendone richiesta alla Società.



Art. 19 – Valuta

Gli impegni contrattuali, premi e prestazioni assicurative, sono regolati in Euro. I valori delle quote dei Fondi sono espressi in Euro.



Art. 20 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.



Art. 21 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto inizialmente ad attivare il **procedimento di mediazione** previsto dalla Legge 09/08/2013, n. 98 e s.m.i. presso un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia stessa.

Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui alla sopra citata Legge, sarà possibile rivolgersi all'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è anche possibile esperire il **procedimento di negoziazione assistita** prevista ai sensi del D. L. 132/14, convertito con modifiche dalla L. 162/14, invitando l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione tramite il proprio legale.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Tramite il sito della Società (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Riferimenti a norme di Legge

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, disciplina anche il procedimento di "mediazione civile", istituto stragiudiziale (ossia non si svolge in un'aula di tribunale) che mira alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con costi contenuti a fronte delle agevolazioni fiscali previste, il quale deve essere attivato obbligatoriamente in prima istanza nell'ambito di controversie su contratti bancari, assicurativi o finanziari.

La Legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 (c.d. "Decreto giustizia") disciplina anche il procedimento di "Negoziazione assistita", istituto stragiudiziale che mira alla risoluzione delle controversie in via amichevole, mediante invito a stipulare una convenzione in cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente la controversia con l'assistenza dei rispettivi legali di fiducia.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito <https://www.gazzettaufficiale.it>.



Art. 22 – Informativa

Comunicazioni precontrattuali

Il Contraente può richiedere prima della sottoscrizione della Polizza, l'ultimo rendiconto annuale della gestione dei Fondi Interni e/o della Gestione Separata. Tali rendiconti sono anche presenti sul sito internet della Società all'indirizzo www.helvetia.it.

Comunicazioni in corso di contratto

La Società comunica al Contraente eventuali variazioni rilevanti, rispetto alle informazioni contenute nelle Condizioni Contrattuali, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

A seguito del versamento del premio di perfezionamento, la Società provvede ad inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dall'epoca di conversione, una "Lettera di conferma e conversione in quote" dell'avvenuto investimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ripartizione dei premi tra il Fondo Interno e la Gestione Separata scelta dal Contraente alla sottoscrizione della Polizza;
- il premio unico iniziale versato;
- l'importo del premio unico investito;

- la data di conclusione del contratto e quella di decorrenza del contratto;
- i dettagli riguardanti la modalità di conversione in quote del premio versato (numero quote attribuite, valore unitario della quota, epoca di conversione).

Analoga informativa e con la stessa tempistica viene inviata al Contraente per ognuno degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati.

La Società trasmette, entro il 31 Maggio successivo alla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) valore del Capitale della Componente Gestione Separata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- c) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- d) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento, con indicazione anche del numero e controvalore delle quote rimborsate relativamente alla Componente Unit-Linked;
- e) importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'Assicurato nell'anno di riferimento;
- f) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di *switch*;
- g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento nonché controvalore del riscatto maturato a tale data;
- h) valore del Capitale della Componente Gestione Separata nonché valore di riscatto maturati alla data di riferimento dell'estratto conto;
- i) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata; tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Società, equivalente al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Società trasmette comunicazione scritta al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare dei premi investiti in tale Componente, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tale comunicazione in caso di perdite sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.



Art. 23 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in relazione a contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923, comma 2 del Codice Civile).

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1923 del Codice Civile "Diritti dei creditori e degli eredi": le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni



Art. 24 – Pagamenti della Società

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere consegnata all'intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto, o inviata direttamente alla Società al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (anche mediante l'utilizzo dell'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni contrattuali), a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti di seguito riportati.

Si precisa che il suddetto modulo viene messo a disposizione da parte della Società al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

In particolare, i documenti da presentare sono:

- **In caso di recesso:**
 - richiesta di recesso sottoscritta in originale dal Contraente;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato.
- **In caso di riscatto totale:**
 - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
 - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
 - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
 - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
 - in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di riscatto parziale:**
 - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
 - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
 - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
 - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
 - in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di decesso:**
 - denuncia tramite lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato;
 - consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto in caso di decesso (*Reg. UE 679/2016*);
 - dati anagrafico fiscali degli aventi diritto e le loro coordinate bancarie per le operazioni di accredito (nome, cognome, codice fiscale, Banca, e coordinate bancarie - codice IBAN - di ciascun avente diritto). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale da ciascun avente diritto;
 - copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
 - certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
 - documentazione attestante la designazione del Beneficiario, quale:
 - **in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari** atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
 - se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
 - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire.
 - **Per capitali non superiori ad Euro 50.000,00, determinati anche considerando la somma delle prestazioni dovute dalla Società a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;**
 - **in caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:**
 - se è presente un testamento:
 - copia autenticata o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni relative al testamento o ai testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei

Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;

▪ se non è presente un testamento:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità relative al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

! **La Società potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.**

! **Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.**

! **ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi**

Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018, sarà cura della Società non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**

Verificata la sussistenza dell'obbligo al pagamento, la Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata** (ovvero dalla data di ricevimento presso l'intermediario interessata, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società o l'intermediario è entrato in possesso della documentazione completa.

! Si ricorda che il *Codice Civile* (Art. 2952) dispone che i **diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione)**. Qualora i Beneficiari non richiedano gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla *legge n. 266/2005* e successive modifiche ed integrazioni.

Cos'è la prescrizione?

È l'estinzione di un diritto nel caso in cui il relativo titolare non lo eserciti nei tempi stabiliti dalla Legge.

Riferimenti a norme di Legge

Il Regolamento UE 679/2016: contiene le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: <https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento>.

Articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018: "Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità".

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: [https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/Regolamento IVASS 41 2018.pdf](https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/Regolamento_IVASS_41_2018.pdf)

Articolo 2952 del Codice Civile "Prescrizione in materia assicurativa": disciplina i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("Legge finanziaria 2006") all'Art.1, comma 345, disciplina che il Fondo per le vittime delle frodi bancarie, di cui al comma 343 della medesima Legge, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

I rapporti dormienti del comparto assicurativo sono polizze le cui prestazioni non sono state rimosse dai Beneficiari e che giacciono presso le imprese in attesa che ne venga richiesta la liquidazione dagli aventi diritto o, in caso contrario, della prescrizione.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito <https://www.gazzettaufficiale.it>.

Modulistica

Edizione Giugno 2020 - Mod. C-SI-MU-0/RP

Spedire a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali

RICHIESTA DI PAGAMENTO

Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

Polizza n. _____

Helvetia Multiattiva Style – Unico

Intermediario _____

Codice _____

Contraente _____

Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla polizza in oggetto per: (barrare la casella prescelta)

☐ DECESSO dell'Assicurato ☐ RISCATTO totale ☐ RISCATTO parziale di Euro _____

tramite (barrare la casella prescelta):

☐ bonifico sul conto corrente n° _____ intestato a _____
presso _____ IBAN _____ BIC _____

☐ assegno circolare intestato agli aventi diritto

☐ reinvestimento ☐ totale ☐ parziale della Polizza N. _____ sul Prodotto _____

Si allegano i documenti (necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel prospetto la voce "SI", che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato) previsti dall'Art. 24 delle Condizioni contrattuali	Decesso*	Riscatto*
Dati anagrafici fiscali degli aventi diritto (nome, cognome e codice fiscale di ciascun avente diritto)	SI	
Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (se l'Assicurato è diverso dal Contraente per riscatto) o autocertificazione e copia di un valido documento d'identità dell'Assicurato		SI
Copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente		SI
Copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità degli aventi diritto e consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto	SI	
Certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice	SI	
Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato	SI	
Atto di notorietà (ovvero dichiarazione sostitutiva a norma di quanto previsto dall'Art. 24 delle Condizioni contrattuali) per l'individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento) o testamento dell'Assicurato	SI	
In caso di aventi diritto minorenni o incapaci, copia autenticata del Decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità relativa al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa	SI	
Visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica)	SI	SI
In caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario	SI	SI

* Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Società non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente/sugli aventi diritto.

La Società potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Luogo e data _____

Firma degli aventi diritto _____

Firma dell'Intermediario (per autenticità delle firme degli aventi diritto) _____

Firma degli aventi diritto _____

Mod. C-SI-MU-0/RV

RICHIESTA DI VARIAZIONI

Spedire a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali

Polizza n. _____

Helvetia Multiattiva Style – Unico

Intermediario _____

Codice _____

Contraente _____

Con la presente si richiede la seguente variazione sulla assicurazione in oggetto (barrare la casella relativa all'operazione richiesta):

☐ CAMBIAMENTO DI BENEFICIO: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della assicurazione in oggetto come segue:
in caso di decesso dell'Assicurato _____

☐ TRASFERIMENTO DI CONTRAENZA: il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la contraenza del contratto a favore di: _____

(di cui si allega copia del codice fiscale e di un documento di identità)

☐ ALTRO (specificare) _____

Luogo e data _____

Firma del Contraente _____

Firma dell'Intermediario _____

Firma dell'eventuale Cessionario (nuovo Contraente) _____

PRIVACY

Per una lettura del testo dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si rimanda al testo riportato all'interno della Polizza.

**Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016
(compilare in caso di richiesta di trasferimento di contraenza o pagamento per decesso Assicurato)**

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare *"i dati relativi alla salute"*:

☐ dà ☐ nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione.

Data

Firma di ogni Interessato

Avvertenza: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non si consentirà l'esecuzione della richiesta.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “REMUNERA PIÙ”

Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata

Helvetia Vita S.p.A. (già Chiara Vita, di seguito la “Società”) ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata “Remunera più”, separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Con riferimenti ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione “Remunera più” è denominata in Euro.

La gestione “Remunera più” è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata

Il valore delle attività della gestione “Remunera più” non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l’obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione “Remunera più”; le scelte di investimento si fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l’efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli Assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione “Remunera più”.

In linea generale, le risorse della gestione “Remunera più” possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione “Remunera più” può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell’Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’Ocse.

E’ ammesso l’investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all’80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell’acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade¹; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade² purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione “Remunera più”.

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l’investimento azionario si realizza attraverso l’acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L’esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L’investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l’acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di Fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, Fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente. Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating “Investment Grade”. Fanno eccezione i soli “conti correnti” dove sono ammesse anche controparti “Below Investment Grade o senza rating”, ma con il limite massimo del 3%.

L’operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l’investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

¹ Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.

² Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente.

Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Remunera più".

L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente da realizzo.

Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "Remunera più" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.

In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun mese viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti.

I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Remunera più", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione "Remunera più", ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Remunera più" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "Remunera più" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa.

La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "Remunera più".

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata

La gestione "Remunera più" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.

In occasione della verifica annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati nei periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

Art. 5 - Eventuali modifiche

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

Art. 6 - Facoltà del Contraente

Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.

REGOLAMENTO DEL FONDO CONSERVATIVO

Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "Fondo Conservativo" (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività a partire dal giorno 12 aprile 2016.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.

Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Valuta base: Euro (EUR)

Obiettivi d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire, attraverso l'investimento di capitali in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, una rivalutazione moderata a medio termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione attiva degli investimenti.

La leva finanziaria non può essere superiore all'unità.

Politica di investimento

Il Fondo investe esclusivamente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario principalmente denominati in Euro.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- **strumenti finanziari** – come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito "la **Circolare**") – emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future e su titoli di stato) nonché opzioni.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:

- a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
- b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;
- c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con scadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di seguito il "Decreto"), anche in corso di contratto;
- d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti

prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.

- **Quote di OICR** (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "**AIFMD**"). Tali ultimi fondi devono: *i)* essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; *ii)* aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; *iii)* aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; *iv)* essere commercializzati sul territorio italiano.
- **Strumenti monetari**, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: *i)* depositi bancari in conto corrente; *ii)* certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; *iii)* operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca.
Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Devono poi essere rispettati gli ulteriori limiti quantitativi dettati dalla sezione III della Circolare.

Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente.

Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del fondo o comparto.

Nella gestione del fondo interno non è consentito: *i)* vendere allo scoperto strumenti finanziari; *ii)* investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante; *iii)* assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo.

In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni. La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario ed obbligazioni a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali. Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.

La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio; a fini di copertura di tale rischio possono essere utilizzati strumenti derivati.

I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.

La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:

Ex - ante:

- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, esposizione valutaria).

Ex - post:

- analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio obbligazioni).

Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo nei confronti dell'asset allocation implicita nel benchmark dichiarato. Ciò comporta che alcune asset class, o mercati possano essere tatticamente sottopesati o sovrapesati nei confronti del benchmark.

Il Fondo è denominato in Euro.

Il Fondo è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)

La Compagnia ha individuato un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo.

I benchmark di riferimento sono composti dai seguenti indici con le ponderazioni di seguito indicate:

50% ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index	(codice Bloomberg EMU2)
50% ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index	(codice Bloomberg EG02)

Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici che compongono i benchmark.

ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index (Ticker Bloomberg EMU2)

L'indice "ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index" è il sottoinsieme del "ICE BofAML Euro Broad Market Index" composto solo dai titoli con durata residua finale pari o superiore a 3 anni e meno di 5 anni. L'indice ICE BofAML Euro Broad Market Index replica la performance di titoli emessi nel mercato degli eurobond o in mercati domestici dei Paesi dell'area euro, comprendenti titoli euro sovereign, corporate, securitized e collateralized. I paesi devono essere membri dell'Unione Monetaria Europea e devono avere un rating in valuta estera a lungo termine almeno investment grade.

Il paniere di riferimento viene aggiornato mensilmente ed è disponibile dal 31 dicembre 1995.

ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (Ticker Bloomberg EG02)

L'indice "ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index" è il sottoinsieme del "ICE BofAML Euro Government Index" composto solo dai titoli con durata residua finale pari o superiore a 3 anni e meno di 5 anni. L'indice ICE BofAML Euro Government Index replica la performance di titoli di debito sovrani in Euro, emessi dai paesi membri dell'Euro sia nel mercato degli Eurobond che nel mercato nazionale dell'emittente. I paesi devono essere membri dell'Unione Monetaria Europea e devono avere un rating in valuta estera a lungo termine almeno investment grade (sulla base di una media di Moody, S & P e Fitch), inoltre la fonte di prezzo dei titoli deve essere trasparente.

Il paniere di riferimento viene aggiornato mensilmente ed è disponibile dal 31 dicembre 1985.

Art. 3 – Partecipanti al Fondo Interno

Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.

In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:

- la rivalutazione del capitale nel medio termine;
- un livello medio di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a medio termine.

Art. 4 – Scopo e rischio del Fondo Conservativo

Il Fondo Conservativo è un Fondo per chi desidera ottenere una moderata crescita del capitale investito accettando una volatilità media del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Conservativo è medio-basso.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:

- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti obbligazionarie, monetarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischio del investimento.

Art. 5 – Regime delle spese del Fondo Interno

Sul Fondo gravano le seguenti spese:

- 1) una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari a 0,90%;
- 2) i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- 3) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- 4) le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
- 5) i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
- 6) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- 7) una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.
Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:
 1. OICR Monetari non eccedente 1%;
 2. OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
- 8) gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
- 9) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:

- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;
- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).

Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conguaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

Art. 6 – Valutazione del patrimonio netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.

Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

Art. 7 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.

Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul proprio sito all'indirizzo www.helvetia.it, con aggiornamento ogni mercoledì lavorativo.

Alla data di inizio attività del Fondo – 12 aprile 2016 – il valore della quota è fissato in 10 Euro.

Art. 8 – Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it e/o presso la sede della Compagnia.

Art. 9 – Modifiche relative al Fondo

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.

Art. 10 – Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.

REGOLAMENTO DEL FONDO STABILITA' "ARCA"

Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "Fondo Stabilità "ARCA" (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscano esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività a partire dal giorno 31 maggio 2017.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.

Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Al momento della redazione del presente Regolamento la Compagnia ha conferito a ARCA Fondi SGR delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell'attività sistematica di definizione dell'asset allocation, della specifica professionalità del gestore.

Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Valuta base: Euro (EUR)

Obiettivi d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una rivalutazione a medio termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione flessibile di investimenti diversificati nel rispetto di un livello massimo di rischio.

Il livello di rischio massimo viene fissato, in termini di volatilità media annua attesa del 4%.

La leva finanziaria non può essere superiore all'unità.

Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria espressi in Euro e in via contenuta in altre valute internazionali (dollaro USA, sterlina, YEN, franco svizzero), nonché in strumenti di natura monetaria. La componente di investimento in strumenti finanziari di tipo azionario non potrà superare, in ogni caso, il limite del 30% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- **strumenti finanziari** – come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito "la Circolare") – emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.

Il Fondo può detenere un'esposizione lunga netta fino ad un massimo del 30%, in modo diretto o indiretto, a titoli azionari e legati ad azioni. Il patrimonio netto restante è di norma investito direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili.

Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future su indici azionari e su titoli di stato) nonché opzioni.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:

- a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
- b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione

inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo “A-” o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;

- c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con scadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di seguito il “Decreto”), anche in corso di contratto;
- d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.

- **Quote di OICR** (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo ARCA Fondi SGR) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito “AIFMD”). Tali ultimi fondi devono: i) essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; ii) aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; iii) aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; iv) essere commercializzati sul territorio italiano.

- **Strumenti monetari**, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: i) depositi bancari in conto corrente; ii) certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; iii) operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca.

Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Devono poi essere rispettati gli ulteriori limiti quantitativi dettati dalla sezione III della Circolare.

Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a “BB” o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a “BB” ovvero “not rated”, nei limiti del 5% del valore corrente del fondo o comparto.

Nella gestione del fondo interno non è consentito: i) vendere allo scoperto strumenti finanziari; ii) investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante; iii) assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al Fondo.

In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario ed obbligazioni a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali.

Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.

La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio; a fini di copertura di tale rischio possono essere utilizzati strumenti derivati.

I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.

La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:

Ex - ante:

- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Ex - post:

- analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio azioni ed obbligazioni).

Il Fondo è denominato in Euro.

Il Fondo è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Art. 3 – Partecipanti al Fondo Interno

Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.

In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:

- la rivalutazione del capitale a medio-lungo termine;
- un livello più elevato di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a medio-lungo termine.

Art. 4 – Scopo e rischiosità del Fondo Stabilità "ARCA"

Fondo Stabilità "ARCA" è un Fondo per chi desidera ottenere una moderata crescita del capitale investito nel medio periodo, accettando una volatilità media del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Stabilità "ARCA" è medio-basso.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:

- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

Art. 5 – Regime delle spese del Fondo Interno

Sul Fondo gravano le seguenti spese:

1. una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari al 1,70%;
2. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
3. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
4. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
5. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
6. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
7. una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.
Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:
 1. OICR Monetari non eccedente 1%;
 2. OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
 3. OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 3%;
8. gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
9. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:

- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;
- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).

Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base

trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conguaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

Art. 6 – Valutazione del patrimonio netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.

Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

Art. 7 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.

Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul proprio sito all'indirizzo www.helvetia.it, con aggiornamento ogni mercoledì lavorativo.

Alla data di inizio attività del Fondo – 31 maggio 2017 – il valore della quota è fissato in 10 Euro.

Art. 8 – Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adequazione delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it e/o presso la sede della Compagnia.

Art. 9 – Modifiche relative al Fondo

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.

Art. 10 – Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.

REGOLAMENTO DEL FONDO SVILUPPO

Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "Fondo Sviluppo" (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscano esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività a partire dal giorno 12 aprile 2016.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.

Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Al momento della redazione del presente Regolamento la Compagnia ha conferito a Eurizon Capital SGR delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell'attività sistematica di definizione dell'asset allocation, della specifica professionalità del gestore.

Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Valuta base: Euro (EUR)

Obiettivi d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una rivalutazione a medio termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione flessibile di investimenti diversificati nel rispetto di un livello massimo di rischio.

Il livello di rischio massimo viene fissato, in termini di volatilità media annua attesa del 9%.

La leva finanziaria non può essere superiore all'unità.

Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria espressi nelle principali valute internazionali (Euro, dollaro USA, sterlina, YEN, franco svizzero) e in strumenti di natura monetaria. La componente di investimento in strumenti finanziari di tipo azionario non potrà superare, in ogni caso, il limite del 60% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- **strumenti finanziari** – come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito "la Circolare") – emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.

Il Fondo può detenere un'esposizione lunga netta fino ad un massimo del 60%, in modo diretto o indiretto, a titoli azionari e legati ad azioni. Il patrimonio netto restante è di norma investito direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili.

Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future su indici azionari e su titoli di stato) nonché opzioni.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:

- a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
- b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di

- classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;
- c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con scadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di seguito il "Decreto"), anche in corso di contratto;
- d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.
- **Quote di OICR** (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo Eurizon) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "AIFMD"). Tali ultimi fondi devono: i) essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; ii) aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; iii) aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; iv) essere commercializzati sul territorio italiano.
 - **Strumenti monetari**, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: i) depositi bancari in conto corrente; ii) certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; iii) operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca.
Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Devono poi essere rispettati gli ulteriori limiti quantitativi dettati dalla sezione III della Circolare.

Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del fondo o comparto.

Nella gestione del fondo interno non è consentito: i) vendere allo scoperto strumenti finanziari; ii) investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante; iii) assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo.

In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario ed obbligazioni a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali.

Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.

La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio; a fini di copertura di tale rischio possono essere utilizzati strumenti derivati.

I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.

La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:

Ex - ante:

- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Ex - post:

- analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio azioni ed obbligazioni).

Il Fondo è denominato in Euro.

Il Fondo è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Art. 3 – Partecipanti al Fondo Interno

Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.

In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:

- la rivalutazione del capitale a lungo termine;
- un livello più elevato di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a lungo termine.

Art. 4 – Scopo e rischiosità del Fondo Sviluppo

Fondo Sviluppo è un Fondo per chi desidera ottenere rendimenti potenzialmente elevati pur accettando una volatilità medio - alta del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Sviluppo è medio.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:

- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

Art. 5 – Regime delle spese del Fondo Interno

Sul Fondo gravano le seguenti spese:

1. una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari al 1,90%;
2. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
3. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
4. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
5. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
6. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
7. una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.
Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:
 1. OICR Monetari non eccedente 1%;
 2. OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
 3. OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 3%;
8. gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
9. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
10. una commissione di performance applicata ad ogni valorizzazione in cui il valore della quota del rispettivo Fondo raggiunge il suo valore storico (in senso assoluto) massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari al 10% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente, moltiplicato per il numero delle quote in circolazione.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:

- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;
- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).

Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conguaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

Art. 6 – Valutazione del patrimonio netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.

Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

Art. 7 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.

Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul proprio sito all'indirizzo www.helvetia.it, con aggiornamento ogni mercoledì lavorativo.

Alla data di inizio attività del Fondo – 12 aprile 2016 – il valore della quota è fissato in 10 Euro.

Art. 8 – Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it e/o presso la sede della Compagnia.

Art. 9 – Modifiche relative al Fondo

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.

Art. 10 – Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.

REGOLAMENTO DEL FONDO OPPORTUNITA'

Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "Fondo Opportunità" (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività a partire dal giorno 12 aprile 2016.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.

Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Al momento della redazione del presente Regolamento la Compagnia ha conferito a Franklin Templeton Investments e alla sua controllata Franklin Templeton Investment Management Ltd (FTIML) delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell'attività sistematica di definizione dell'asset allocation, della specifica professionalità del gestore.

Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Valuta base: Euro (EUR)

Obiettivi d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una rivalutazione a lungo termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione flessibile di investimenti diversificati nel rispetto di un livello massimo di rischio.

Il livello di rischio massimo viene fissato, in termini di volatilità media annua attesa dell'11,75%.

La leva finanziaria del Fondo non può essere superiore al Valore Patrimoniale Netto del Fondo.

Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria espressi nelle principali valute internazionali e in strumenti di natura monetaria. La componente di investimento in strumenti finanziari di tipo azionario potrà raggiungere anche il 100% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- **strumenti finanziari** – come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito "la Circolare") – emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.

Il Fondo può detenere un'esposizione lunga netta fino ad un massimo del 100%, in modo diretto o indiretto, a titoli azionari e legati ad azioni. Il patrimonio netto restante è di norma investito direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili.

Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future su indici azionari e su titoli di stato) nonché opzioni.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:

- a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
- b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di

- classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;
- c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurare loro la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con scadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di seguito il "Decreto"), anche in corso di contratto;
- d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.
- **Quote di OICR** (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo Franklin Templeton) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "AIFMD"). Tali ultimi fondi devono: i) essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; ii) aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; iii) aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; iv) essere commercializzati sul territorio italiano.
 - **Strumenti monetari**, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: i) depositi bancari in conto corrente; ii) certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; iii) operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca. Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del Fondo. È ammesso il superamento del citato limite per limitati periodi e in relazione a particolari/contingenti situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Inoltre devono essere rispettati gli ulteriori limiti dettati dalla sezione III della Circolare.

Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia (Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings), a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del Fondo.

Nella gestione del fondo interno non è consentito: i) vendere allo scoperto strumenti finanziari; ii) investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o in strumenti derivati aventi le merci come sottostante; iii) assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo.

In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali.

Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Il Fondo potrebbe essere esposto a rischio cambio; a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento possono essere utilizzati strumenti derivati.

La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio.

I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.

La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:

Ex - ante:

- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Ex - post:

- analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio azioni ed obbligazioni).

Il Fondo è denominato in Euro.

Art. 3 – Partecipanti al Fondo Interno

Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.

In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:

- la rivalutazione del capitale a lungo termine;
- un livello più elevato di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a lungo termine.

Art. 4 – Scopo e rischiosità del Fondo Opportunità

Fondo Opportunità è un Fondo per chi desidera ottenere rendimenti potenzialmente elevati pur accettando una volatilità alta del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Opportunità è alto.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:

- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

Art. 5 – Regime delle spese del Fondo Interno

Sul Fondo gravano le seguenti spese:

1. una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari al 2,30%;
2. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
3. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
4. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
5. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
6. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
7. una commissione annua esterna di gestione, a favore della Società di incaricata della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.
Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:
 1. OICR Monetari non eccedente 1%;
 2. OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
 3. OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 3%;
8. gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
9. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
10. una commissione di performance applicata ad ogni valorizzazione in cui il valore della quota del rispettivo Fondo raggiunge il suo valore storico (in senso assoluto) massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari al 10% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente, moltiplicato per il numero delle quote in circolazione.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:

- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;

- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).

Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conguaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

Art. 6 – Valutazione del patrimonio netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.

Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

Art. 7 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.

Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul proprio sito all'indirizzo www.helvetia.it, con aggiornamento ogni mercoledì lavorativo.

Alla data di inizio attività del Fondo – 12 aprile 2016 – il valore della quota è fissato in 10 Euro.

Art. 8 – Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it e/o presso la sede della Compagnia.

Art. 9 – Modifiche relative al Fondo

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.

Art. 10 – Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.

Glossario

Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni.

Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischio, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario: persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento (art. 1920 C.C.), che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 60 giorni.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato all'i Beneficiario/i.

Cessione, Pegno e Vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia: vedi "Società (di assicurazione)".

Composizione del Fondo Interno: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Composizione della gestione separata: composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata Remunera più.

Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che la Società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Condizioni contrattuali: insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

CONSOB (Commissione nazionale per le Società e la Borsa): è l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari. La CONSOB è anche l'autorità competente con riferimento al KID.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Contratto (di assicurazione): contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'Assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

Controvalore delle Quote di un Fondo Interno ad una data epoca: è il valore monetario delle Quote ottenuto moltiplicando il numero di Quote acquisite al momento della valutazione per il loro valore unitario alla corrispondente epoca di conversione.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate.

Costo di switch: costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro Fondo e/o alla Gestione Separata secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.

CRS (Common Reporting Standard o Scambio Automatico di Informazioni): è il quadro di riferimento sviluppato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti (Europei ed Extraeuropei), che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio multilaterale di informazioni. In virtù di tale normativa, gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni vita, ecc.) dei Paesi aderenti sono tenuti ad identificare i soggetti (contraenti, beneficiari, titolari effettivi) aventi una o più residenze fiscali diverse da quella italiana e/o statunitense.

Data di conclusione del contratto: è la data di perfezionamento del contratto assicurativo.

Data di decorrenza: è la data a partire dalla quale sono efficaci le coperture assicurative previste.

Dichiarazioni (precontrattuali): informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIP Aggiuntivo IBIP: documento informativo pre-contrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo.

Durata contrattuale: è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia.

Epoca di conversione: è la data di valorizzazione delle quote in caso di conversione di importi monetari in numero di quote del Fondo Interno o viceversa. Coincide con il 1° lunedì successivo all'epoca dell'evento che dà luogo alla conversione stessa, o, qualora tra la data dell'evento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione.

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data 10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.

Fondo Interno: è uno dei Fondi Interni che la Società ha messo a disposizione dei Contraenti per farvi confluire i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti al Fondo, che vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso.

Fusione di Fondi: operazione che prevede la fusione di due o più Fondi tra loro.

Gestione Separata: la gestione interna separata "Remunera più" è appositamente creata dalla Società e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti alla gestione interna separata stessa.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.

KID (Key Information Document): documento pre-contrattuale a consegna obbligatoria, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite ai Contraenti in occasione dell'acquisto di prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.

Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:

- 1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio;
- 2) approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;
- 3) rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D. Lgs. 58/1998 TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato.

L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.

L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinario svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è pari a 30 giorni.

Misura annua di rivalutazione: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate generate dai conferimenti nella Gestione Separata Remunera più.

Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

OICR: è un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio.

Performance: risultato ottenuto in un certo arco temporale. La performance è misurata dall'incremento del valore della quota nel periodo di riferimento.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari, emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, sono le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

- d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) per familiari diretti si intendono il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i genitori;
- 3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;
- 4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari del decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Polizza o Lettera contrattuale di conferma: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la prestazione offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della prestazione. I premi possono essere: unici, periodici (o anche detti annui), unici ricorrenti. I premi unici ricorrenti e periodici possono essere rateizzati (o frazionati). Per il presente prodotto il premio è unico, ossia il Contraente si impegna a corrisponderlo in unica soluzione al momento della conclusione del contratto.

Premio investito: premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato nella gestione interna separata o per l'acquisto di quote del Fondo Interno.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prodotti di investimento assicurativi/ prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs): prodotti assicurativi standardizzati che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria della polizza a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto. Con riferimento al profilo di rischio si rimanda a quanto indicato nel KID.

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 120 giorni.

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1800 giorni.

Quota: è la singola parte di un Fondo Interno.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Reclamo: per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI e relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti.

Regolamento della gestione separata: l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata Remunera più.

Regolamento del Fondo Interno: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata Remunera più.

Rendimento finanziario della gestione separata: risultato finanziario della Gestione Separata Remunera più nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario fisso che la Società trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata Remunera più.

Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto: è la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Sconto di premio: operazione descritta DIP Aggiuntivo IBIP attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 180 giorni.

Set Informativo: insieme di documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet della Società. Il set informativo è composto dal KID, dal DIP Aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni contrattuali comprensive dei Regolamenti dei sottostanti e del Glossario e dalla Polizza in versione fac-simile.

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

SICAV: società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società (di assicurazione): società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto Helvetia Vita S.p.A.

Società di revisione: società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo tenuto dalla Consob cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati.

Titolare effettivo: ai sensi dell'Art. 20 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, si intende:

- 1) in caso di società:
 - a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale sia superiore al 25% di partecipazione al capitale sociale). Qualora l'applicazione dei criteri suddetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'entità giuridica;
- 2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust e le società fiduciarie, che amministrano e distribuiscono fondi, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - d) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 90 giorni.

Valore unitario della quota: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sul sito della Società.

Valore complessivo del Fondo Interno: valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valorizzazione: è il computo settimanale del valore delle Quote dei Fondi.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Versamenti aggiuntivi: sono importi che il Contraente ha la facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Polizza N.

Helvetia Multiattiva Style – Unico

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premio unico
e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi

La presente Polizza è stata aggiornata al 01 Giugno 2020, data dell'ultima revisione dei dati in essa inclusi.

Contraente:

Intermediario:

Copia per Cliente

Polizza

Informazioni per il Contraente

Mezzi di pagamento

Il pagamento dei premi (unico ed eventuali premi aggiuntivi) avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:

- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
- carta di debito presso l'Intermediario;
- carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.

Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT83N0344001611000000111900 e BIC BDBDIT22 (per i contratti distribuiti da Broker):

- per importi di premio superiori ad Euro 50.000 (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto);
- in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l'eventuale CUP, il nome del prodotto).

È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Clausola di ripensamento

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A – Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia). La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione del contratto quantificato forfettariamente in **Euro 15**. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote dei Fondi Interni attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dalle Condizioni contrattuali.

HOME INSURANCE - INFORMATIVA

Si ricorda che sulla home page del sito internet www.helvetia.it sono disponibili apposite aree riservate attraverso le quali ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L'accesso è consentito gratuitamente al Contraente mediante credenziali identificative personali che potranno essere richieste in fase di registrazione.

Dati generali di Polizza

Contraente

Data di nascita: _____ Codice Fiscale: _____
 Residente in: _____
 Cap: _____ Città: _____ () Nazione: _____
 Email: c _____

Assicurato

Data di nascita: _____ Et : _____ Sesso: _____
 Luogo di nascita: _____ Codice Fiscale: _____

Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto e Opzioni

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premio unico e con possibilit  di effettuare versamenti aggiuntivi – (Tariffa: _____)

	COMPONENTE FINANZIARIA	
	Fondo Interno/GS	Destinazione %
Scelta della destinazione del premio unico	Remunera pi�	
	Fondo Sviluppo	
	Fondo Opportunit�	
	Fondo Stabilit� "ARCA"	
	Fondo Conservativo	

Prestazioni assicurate: le prestazioni del presente contratto verranno comunicate all'interno della "Lettera di conferma e conversione in quote".

Durata contratto: vitalizia

Decorrenza:

Il contratto si compone di due documenti intrinsecamente collegati ed inscindibili fra di loro:

- il presente documento di polizza;
- la "Lettera di conferma e conversione in quote", contenente la data di decorrenza, le prestazioni assicurate, l'indicazione del numero di quote acquisite a fronte della quota parte di premio destinata alla Componente Unit Linked e la valorizzazione delle stesse alla data di acquisizione.

Quest'ultima verr  inviata – a mezzo di posta ordinaria – direttamente all'indirizzo del Contraente nell'arco dei 10 giorni lavorativi successivi alla data di valorizzazione delle quote acquisite.

Qualora ci  non avvenisse si invita il Contraente a rivolgersi ad Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canali Tradizionali, via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (MI).

OPZIONE SALVAGUARDIA: Attivata/Non attivata

Barriera dell'80% del valore dell'investimento

Mediante l'attivazione dell'opzione Salvaguardia, a norma di quanto previsto dalle Condizioni contrattuali, se il controvalore delle quote del Fondo Interno possedute   pari o inferiore alla barriera sopra indicata, avviene uno switch automatico verso il Fondo Conservativo.

OPZIONE PARTENZA PROGRAMMATA: Attivata/Non Attivata

Mediante l'attivazione dell'opzione Partenza Programmata, a norma di quanto previsto dalle Condizioni contrattuali, l'investimento del premio unico nel Fondo Interno diverso dal Fondo Conservativo avverr  gradualmente secondo un meccanismo di investimento progressivo.

Dati generali di Polizza

Premi	Premio unico lordo versato:	
	Quota parte del premio destinata alla Componente Unit-Linked:	
	diritti fissi:	caricamento:
	Quota parte del premio destinata alla Componente Gestione Separata:	
	diritti fissi:	caricamento:
	Premio unico netto versato:	
	% investita in Componente GS:	% investita in Componente UL:
	<i>(gli importi sopra indicati sono espressi in Euro)</i>	

Altre condizioni applicate al contratto

Beneficiari	In caso di decesso dell'Assicurato			
	1) %			
	Data di nascita:	Cod.Fisc:		
	Indirizzo di recapito:			
	Cap.:	Città:	Prov.:	Nazione:
	Tel.:			
	In mancanza di:			
	Data di nascita:	Cod.Fisc:		
	Indirizzo di recapito:			
	Cap.:	Città:	Prov.:	Nazione:
Tel.:				
Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei campi relativi ai Beneficiari designati in forma nominativa la Società potrà incontrare, in caso di decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. La modifica e la revoca di questi ultimi deve essere comunicata alla Società.				

Referente Terzo *(da compilare in caso di particolari esigenze di riservatezza)*

Cod.Fisc:
Indirizzo di recapito:
Cap.: Città: Prov.: Na
Tel.:

Identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio, Accordo FATCA e Disposizioni CRS**Contraente**

Luogo di nascita:

Sesso:

Cittadinanza:

Professione:

Sottogruppo Attività Economica:

Documento di riconoscimento:

Rilasciato da:

Data rilascio:

Indirizzo di corrispondenza:

Il Contraente dichiara di

Il Contraente dichiara di

Il Contraente dichiara di

Origine dei fondi utilizzati per il pagamento dei premi relativi al contratto:

Reddito/Fatturato del Contraente:

Numero:

di:

Data scadenza:

U.S. Person soggetta alla normativa FATCA U.S.

ulteriori domicili fiscali

persona politicamente esposta

Titolare effettivo

Di seguito si riporta il legame tra il Contraente e i Beneficiari designati.

Beneficiari**In caso di decesso dell'Assicurato**

Il Contraente, sotto la propria responsabilità, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati rilevanti ai seguenti fini: normativa in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), Accordo FATCA sottoscritto in data 10/01/2014 tra Italia e Stati Uniti, Disposizioni CRS (Common Reporting Standard per lo scambio automatico di informazioni aventi valenza fiscale tra i Paesi aderenti all'accordo OCSE) in vigore dall'01.01.2016.

 **Contraente (o Delegato)**

Coerenza del contratto

Di seguito è riportato il Questionario per la coerenza del contratto compilato sulla base delle dichiarazioni fornite dal Contraente.

FEAC-SIMILE

Coerenza del contratto

→ **Contraente** (o Delegato)

In base alle risposte date il presente contratto è:

Privacy

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Helvetia Vita S.p.A. rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo di seguito le informazioni essenziali relative al trattamento e le modalità per esercitare agevolmente ed in modo consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, Telefono: 02 53.51.1; Email Pec: helvetiavita@actaliscertymail.it.

2. Dati di contratto del Responsabile per la Protezione dei Dati

Per qualsiasi informazione o per l'esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo della Compagnia: via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, o tramite mail al recapito: privacy@helvetia.it.

3. Finalità del trattamento dei dati

Il Titolare tratta¹ i Suoi dati personali - inclusi quelli appartenenti alle "categorie particolari", come i dati relativi alla salute - che Lei comunica direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o raccolti tramite la rete di intermediari, **per svolgere le attività necessarie alla gestione del Suo rapporto assicurativo (finalità assicurativa).**

Rientrano tra le finalità assicurative: la preventivazione dei premi, la stipula di polizze assicurative, la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni, la riassicurazione, la coassicurazione.

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali altresì per adempiere a specifici **obblighi di legge**, quali a titolo esemplificativo: prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; prevenzione e individuazione delle frodi fiscali - garantendo l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle autorità fiscali.

La informiamo, inoltre, che Lei potrà autorizzare il Titolare a trattare i Suoi dati personali, non appartenenti alle "categorie particolari" per le **finalità commerciali e di marketing** (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi), **e di profilazione connessa al marketing** (ossia: trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

4. Base del trattamento

La base giuridica del trattamento è:

- l'adempimento di **obblighi precontrattuali e contrattuali** (e di legge², ove previsti);
- il **consenso esplicito**, nel trattamento delle "categorie particolari" di dati personali.

Per la finalità commerciale e di marketing, e di profilazione connessa al marketing, sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è la **manifestazione del consenso** dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Il Suo rifiuto in tal caso non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere o in corso di costituzione, ma preclude di usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere attività commerciali e di marketing.

5. Modalità d'uso dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare mediante operazioni - manuali o anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati - strettamente necessari per fornirLe le prestazioni, i servizi e i prodotti assicurativi richiesti.

6. Destinatari dei dati

Per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nell'informativa i Suoi dati sono trattati e/o possono essere comunicati a:

- dipendenti e collaboratori del Titolare nell'ambito delle rispettive funzioni;
- soggetti (o categorie di soggetti) a titolo esemplificativo di seguito elencati (c.d. catena assicurativa³):
 - soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori);
 - intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM;
 - fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione della clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza);
 - organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture – Motorizzazione Civile);
- altre Società del gruppo Helvetia che, in qualità di autonomi titolari, hanno un interesse legittimo a trattare i Suoi dati personali per finalità amministrative;
- altre Società del gruppo Helvetia Italia ed alla relativa rete di intermediari o a società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale incaricate a supportare le Compagnie nei trattamenti, per finalità commerciale e di marketing.

Una lista completa ed aggiornata dei terzi destinatari dei dati può essere da Lei ottenuta inviando una mail a privacy@helvetia.it.

In ogni caso, i Suoi dati personali NON saranno diffusi.

¹ Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

² A titolo esemplificativo, la normativa antiriciclaggio e la normativa IDD (dati necessari per la valutazione delle esigenze e dei bisogni del cliente-interessato, nonché dell'adeguatezza o appropriatezza del prodotto).

³ La c.d. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero), che cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessaria per la fornitura dei servizi assicurativi. Si articola in una pluralità di fasi (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa), che possono interessare più soggetti, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (ad esempio contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato).

Privacy

7. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali vengono conservati:

- per il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato (di regola non oltre i 20 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale), fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge o da specifici termini prescrizionali;
- per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini commerciali e di marketing, e profilazione connessa al marketing.

9. Diritti dell'interessato

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma che sia in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ex art. 21 del Regolamento.

La revoca del consenso prestato, comporta l'inevitabile blocco del trattamento da parte della Compagnia, con i conseguenti effetti sulla normale esecuzione del contratto.

Potrà, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.

10. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto

La comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare è strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte nell'informativa. L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere il contratto, adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, concludere nuovi contratti di assicurazione, eseguire i relativi obblighi e gestire e liquidare gli eventuali sinistri.

Impegno a fornire l'informativa

L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, agli eventuali altri Interessati di cui lo stesso abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.

➔ Interessato/Contraente (o Delegato)

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole, che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare *"i dati relativi alla salute"*, esprime i seguenti consensi/dinieghi:

Il Contraente e l'Assicurato (se diverso dal Contraente) danno/negano il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione;

Il Contraente dà/nega il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione connessa al marketing;

Il Contraente dà/nega il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità commerciali di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 6 della stessa informativa.

➔ Interessato/Contraente (o Delegato)

➔ Assicurato (se diverso dal Contraente)

Il sottoscritto dichiara di:

- **essere al corrente** che non sono ammessi mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli riportati nel presente documento;
- **confermare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese** nel presente documento per la conclusione del contratto e dichiara di essere consapevole che informazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione;
- **aver scelto di ricevere il Set Informativo composto da: KID Mod. C-SI-MU-0 Ed. 06/2020, DIP Aggiuntivo IBIP Mod. C-SI-MU-0 Ed. 06/2020 e Condizioni contrattuali comprensive dei Regolamenti dei sottostanti e del Glossario Mod. C-SI-MU-0 Ed. 06/2020 in formato cartaceo/tramite e-mail all'indirizzo _____, di averlo ricevuto e di aver preso visione del relativo contenuto.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di disporre delle nozioni e degli strumenti tecnici (Acrobat e Reader 3.0 e versioni successive) necessari alla consultazione ed alla gestione di documenti in formato file elettronico PDF ricevuti.

La suddetta documentazione è comunque disponibile anche sul sito internet di Helvetia Vita S.p.A. (www.helvetia.it) e può essere richiesta in qualsiasi momento in formato cartaceo presso gli Intermediari della Società.

➡ **Contraente** (o Delegato)

Il sottoscritto

- esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile;
- dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni contrattuali nonché le clausole contenute nel presente documento di Polizza;
- prende atto che la "Lettera di conferma e conversione in quote" costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Il presente documento è composto da N. 12 pagine.

Helvetia Vita S.p.A.

➡ **Contraente** (o Delegato)

➡ **Assicurato**

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli Artt. _____ delle Condizioni contrattuali.

➡ **Contraente** (o Delegato)

Questo documento è stato emesso in _____ () il
Intermediario: _____

Dichiarazione di perfezionamento

(la data di incasso del premio deve essere sempre valorizzata e deve essere coerente con la data registrata a sistema)

Dichiaro che il premio di perfezionamento di Euro _____ è stato incassato in data _____ salvo
buon fine.

Incaricato alla riscossione

(da compilare/firmare sempre in tutte le sue parti)

Cognome e Nome _____
Qualifica _____
Codice Fiscale _____

➔ **Incaricato alla riscossione**

➔ **Intermediario**
(se diverso dall'incaricato alla riscossione)

Incaricato alla rilevazione dei dati *(ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni)*

(da sottoscrivere sempre)

Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati - ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni e di aver verificato l'autenticità delle firme che precedono e in caso di presenza di un soggetto Delegato ad operare per conto del Contraente di averne verificato i poteri di delega.

Cognome e Nome _____
Qualifica _____

➔ **Incaricato alla rilevazione dei dati**

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni
sulla Vita S.p.A.

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel 02 5351 1 – Fax 02 537289

PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031